

**Circolare relativa alle
ripercussioni, in materia di
assicurazione contro la
disoccupazione,
dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone e
dell'Accordo di
emendamento della
Convenzione istitutiva
dell'AELS
(C-AD-LCP)**

**Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la
disoccupazione (TC)**

Dicembre 2004

Effingerstrasse 31, CH-3003 Berna
Tel. 031 322 00 91, FAX 031 311 38 35
www.seco-admin.ch, infotcga@seco.admin.ch

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l'économie Dipartimento federale dell'economia

PARTE A :

L'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE.....	4
1. INTRODUZIONE.....	6
1.1 Obiettivi dell'Accordo.....	6
1.2 Non discriminazione o parità di trattamento.....	6
1.3 Campo d'applicazione personale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.....	7
2. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	7
2.1 Contenuto del diritto alla libera circolazione.....	7
2.2 Tipi di permessi di soggiorno per i lavoratori dipendenti dell'Unione europea e dell'AELS.....	10
3. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CHE NON ESERCITANO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA.....	11
4. PERIODI TRANSITORI.....	12

PARTE B :

LE RIPERCUSSIONI DELL'ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE	13
1. BASI LEGALI DEL DIRITTO COMUNITARIO.....	15
1.1 Prescrizioni legali applicabili.....	15
1.2 Campo d'applicazione personale del regolamento n. 1408/71.....	16
1.3 Campo d'applicazione geografico del regolamento n. 1408/71.....	17
2. PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO.....	19
2.1 La parità di trattamento.....	19
2.2 La determinazione della legislazione applicabile.....	23
2.2.1 Lavoratori dipendenti che risiedono nello Stato d'impiego.....	23
2.2.2 Lavoratori dipendenti che non risiedono nello Stato dell'ultimo impiego.....	25
2.3 La totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione.....	30

2.3.1	Principio.....	30
2.3.2	Particolarità dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS per quanto riguarda la totalizzazione dei periodi di assicurazione	35
2.3.3	Modulo E 301	36
2.3.4	Periodi transitori per i titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS	39
2.4	Calcolo delle prestazioni.....	41
2.4.1	Rapporti di lavoro di durata uguale o superiore a quattro settimane	41
2.4.2	Rapporti di lavoro di durata inferiore a quattro settimane	41
2.4.3	Guadagno assicurato dei frontalieri.....	42
2.4.4	Importo dell'indennità giornaliera e assegni legali per i figli e per la loro formazione	42
2.4.5	Durata del diritto all'indennità	44
2.5	L'esportazione delle prestazioni.....	45
2.5.1	Principio.....	45
2.5.2	Versamento delle prestazioni durante il periodo di esportazione delle prestazioni	56
2.5.3	Attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione: serie di moduli E 303	57
2.5.4	Cittadini dell'Unione europea o dell'AELS che cercano un'occupazione in Svizzera.....	59
2.5.4.1	Iscrizione presso un ufficio regionale di collocamento	59
2.5.4.2	Applicazione delle prescrizioni di controllo	65
2.5.5	Cittadini dell'Unione europea o dell'AELS che cercano un'occupazione in un altro Stato membro dell'AELS o in uno Stato membro dell'Unione europea.....	67
2.5.5.1	Annuncio della partenza all'URC	67
2.5.5.2	Sospensione dei pagamenti da parte dell'istituzione estera.....	71
2.5.5.3	Guadagno intermedio all'estero.....	72
2.5.5.4	Occupazione all'estero.....	72
2.5.5.5	Sforzi intrapresi per trovare lavoro all'estero	74
2.5.5.6	Ritorno dell'assicurato	74
2.5.5.7	Rifiuto del diritto all'esportazione	76
2.5.6	Particolarità della Convenzione istitutiva dell'AELS in merito all'esportazione delle prestazioni	77
2.5.6.1	Esportazione delle prestazioni in uno Stato dell'Unione europea da parte di cittadini dell'AELS	77
2.5.6.2	Disposizione derogatoria che disciplina l'esportazione delle prestazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein.....	77
3.	ACCORDI BILATERALI D'ASSICURAZIONE – DISOCCUPAZIONE TRA LA SVIZZERA E I SUOI STATI LIMITROFI.....	78
3.1	Accordi con la Francia, l'Austria, l'Italia e il Liechtenstein.....	78
3.2	Accordo tra la Svizzera e la Germania.....	79

Parte A

L'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

1. Introduzione

1.1 Obiettivi dell'Accordo

L'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito Accordo sulla libera circolazione delle persone) persegue, conformemente all'articolo 1, i seguenti obiettivi:

A 1

- a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
- b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
- c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
- d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

1.2 Non discriminazione o parità di trattamento

Possono avvalersi del diritto alla libera circolazione i lavoratori dipendenti (o subordinati secondo la terminologia del diritto europeo), i lavoratori indipendenti (o autonomi) e le persone che non esercitano un'attività lucrativa (o economica). Essi beneficiano del divieto di discriminazione sancito dall'articolo 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, secondo cui i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, il diritto alla parità di trattamento riguarda in particolare l'accesso a un'attività lucrativa, il suo esercizio nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro.

A 2

1.3 Campo d'applicazione personale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica ai cittadini svizzeri o ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea al momento della firma dell'Accordo del 21 giugno 1999, ossia l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna e la Svezia.

A 3

Gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), ossia l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, non rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea. In seguito a questo Accordo, tuttavia, la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio è stata modificata. Le modifiche, oggetto dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), sono entrate in vigore contemporaneamente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone; dal profilo del contenuto, esse corrispondono alle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le disposizioni del diritto alla libera circolazione esposte nella parte A della presente circolare si applicano pertanto anche ai cittadini membri dell'AELS, di cui fanno parte, oltre che la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.

A 4

2. Libera circolazione dei lavoratori dipendenti

2.1 Contenuto del diritto alla libera circolazione

I lavoratori dipendenti che fruiscono della libera circolazione beneficiano dei seguenti diritti:

- **Diritto di ingresso per la ricerca di un impiego**

A 5

I cittadini di uno Stato contraente muniti di una carta di identità o di un passaporto validi possono entrare sul territorio di un altro Stato contraente

per cercare un impiego. Tuttavia, durante il periodo trascorso in tale Stato alla ricerca di un impiego, essi non hanno diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale di questo Stato.

A 6

Dato che le persone in cerca d'impiego dell'Unione europea e dell'AELS non possono ricevere un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali, esse hanno diritto di ricorrere ai servizi degli uffici pubblici di collocamento (art. 2 dell'allegato I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone), nel senso che possono annunciarsi quale persona in cerca d'impiego presso un URC.

A 7

Per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'Unione europea e dell'AELS non necessitano di un permesso di soggiorno (o carta di soggiorno secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone) della polizia degli stranieri se il soggiorno non supera tre mesi. Tuttavia, se il loro soggiorno in Svizzera si protrae oltre i tre mesi, essi devono annunciarsi presso la polizia degli stranieri, che rilascerà loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS (art. 18 dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, OLCP).

- **Diritto di soggiorno**

A 8

Su presentazione di un contratto di lavoro o di un attestato di lavoro, la persona in cerca di impiego riceve un permesso di soggiorno valido per tutto il territorio dello Stato. Il diritto di soggiorno di un lavoratore dipendente è pertanto legato all'esistenza di un rapporto di lavoro valido; egli può pertanto essere privato del diritto di soggiorno nel caso in cui la condizione a cui è subordinata la concessione di questo diritto, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro, non è più adempiuta. Tuttavia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 paragrafo 6 dell'allegato I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la carta di soggiorno non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

Se il lavoratore dipendente viene privato del permesso di soggiorno a cui ha diritto come lavoratore dipendente, egli può continuare a soggiornare in Svizzera per cercare un impiego purché soddisfi le condizioni a cui è subordinato il diritto di soggiorno delle persone che non esercitano un'attività lucrativa (cfr. n. marg. A 20).

A 9

- **Diritto al ricongiungimento familiare**

Un lavoratore dipendente titolare di un permesso di soggiorno valido ha diritto al ricongiungimento familiare. Sono considerati membri della famiglia:

A 10

- il coniuge e i discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico;
- gli ascendenti del lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

Il coniuge del lavoratore dipendente e i figli di età inferiore a 21 anni o a carico hanno il diritto, a prescindere dalla loro cittadinanza, di esercitare un'attività lucrativa sul territorio dello Stato di soggiorno del lavoratore dipendente. Dato che il diritto di soggiorno dei membri della famiglia è valido per tutto il territorio dello Stato, essi possono lavorare in un luogo diverso da quello del lavoratore dipendente.

A 11

- **Mobilità professionale e geografica**

I lavoratori dipendenti cittadini dell'Unione europea o dell'AELS non possono ricevere un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali: di conseguenza, essi hanno altresì il diritto di cambiare datore di lavoro, luogo di lavoro e luogo di soggiorno. I lavoratori dipendenti dell'Unione europea o dell'AELS beneficiano della mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante. Tuttavia, durante un periodo transitorio di cinque anni, per i frontalieri e i dimoranti temporanei sussistono ancora determinate restrizioni.

A 12

2.2 Tipi di permessi di soggiorno per i lavoratori dipendenti dell'Unione europea e dell'AELS

- **Permesso di dimora CE/AELS (permesso B)**

I lavoratori dipendenti dell'Unione europea e dell'AELS che hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di una durata uguale o superiore a un anno ricevono un permesso di dimora CE/AELS valido cinque anni. Tale permesso è rinnovato automaticamente. Se, in occasione del primo rinnovo, il lavoratore dipendente è disoccupato da oltre dodici mesi consecutivi, la validità del permesso può essere limitata a un anno.

A 13

- **Permesso per dimoranti temporanei CE/AELS (permesso L)**

I lavoratori dipendenti vincolati da un rapporto di lavoro di una durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno ricevono un permesso di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.

A 14

I lavoratori dipendenti che occupano un impiego di durata non superiore a tre mesi non necessitano di un permesso di soggiorno.

A 15

Al termine di un contratto di lavoro inferiore a un anno, un lavoratore può continuare a soggiornare in Svizzera per cercare lavoro purché soddisfi le condizioni a cui è subordinato il diritto di soggiorno delle persone che non esercitano un'attività lucrativa (cfr. n. marg. A 20). Durante questo periodo, può annunciarsi come persona in cerca di impiego presso l'URC. Se i contingenti non sono esauriti, egli riceve un nuovo permesso di soggiorno in qualità di dimorante temporaneo.

A 16

- **Permesso per frontalieri (permesso G)**

I frontalieri ricevono un permesso per frontalieri CE/AELS valido cinque anni se hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata uguale o superiore a un anno. Se sono vincolati da un rapporto di lavoro di una durata superiore a tre mesi ma inferiore a un anno, essi ricevono un permesso la cui

A 17

validità corrisponde alla durata dell'impiego. Per quanto riguarda il collocamento dei frontalieri, è importante sottolineare che, durante il periodo transitorio di cinque anni, il permesso per frontalieri CE/AELS è valido per tutta la zona di frontiera dello Stato d'impiego. Pertanto, un lavoratore domiciliato in Germania può lavorare anche nella zona di frontiera del Ticino. Dopo cinque anni, ossia dal 1° giugno 2007, i frontalieri potranno accettare un impiego anche al di fuori delle zone di frontiera. Per i frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obbligo del ritorno giornaliero al proprio domicilio è sostituito da un obbligo di rientro settimanale. Al termine di un periodo transitorio di cinque anni, le zone di frontiera saranno soppresse e i frontalieri beneficeranno in Svizzera della libera circolazione totale.

3. Libera circolazione delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

Appartengono alla categoria delle persone che non esercitano un'attività lucrativa **A 18**

- i pensionati
- gli studenti
- le altre persone senza attività lucrativa.

I pensionati hanno il diritto di rimanere nello Stato in cui hanno esercitato l'ultimo impiego se hanno lavorato in tale Stato durante gli ultimi dodici mesi precedenti l'età del pensionamento e se vi dimorano stabilmente da almeno tre anni. **A 19**

Le persone che intendono stabilirsi in un altro Stato membro senza però esercitare alcuna attività lucrativa in tale Stato ricevono il diritto di soggiorno se **A 20**

- dispongono per sé e per i membri della propria famiglia di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e
- dispongono di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, compresi gli infortuni.

Le persone senza attività lucrativa hanno parimenti diritto al ricongiungimento familiare. Per quanto riguarda gli studenti, i membri della famiglia comprendono il coniuge e i figli di età inferiore a 21 anni o a carico. Va sottolineato che il coniuge della persona senza attività lucrativa e i figli di età inferiore a 21 o a carico hanno il diritto, a prescindere dalla loro cittadinanza, di esercitare un'attività lucrativa su tutto il territorio dello Stato di soggiorno della persona senza attività lucrativa da cui deriva il loro diritto di soggiorno. Queste persone possono annunciarsi presso un URC e beneficiare dei servizi degli uffici pubblici di collocamento.

A 21

Le persone che vengono in Svizzera per cercare un impiego possono beneficiare del diritto di soggiorno in qualità di persone che non esercitano un'attività lucrativa nella misura in cui soddisfano le condizioni summenzionate; ciò significa, in particolare, che essi non devono far ricorso all'assistenza sociale. La suddetta disposizione si applica parimenti ai lavoratori dipendenti che sono giunti al termine di un rapporto di lavoro inferiore a un anno e il cui permesso per dimoranti temporanei CE/AELS è scaduto. Se dispongono di mezzi finanziari sufficienti e se sono assicurati contro le malattie e gli infortuni, possono restare in Svizzera in qualità di persone senza attività lucrativa e cercare un nuovo impiego.

A 22

4. Periodi transitori

La Svizzera introduce gradualmente la libera circolazione delle persone.

- **In seguito all'entrata in vigore** dell'Accordo, il 1° giugno 2002, i cittadini dell'Unione europea nonché i cittadini norvegesi e islandesi che giungevano in Svizzera per la prima volta al fine di esercitare un'attività lucrativa avevano diritto a un permesso di soggiorno per lavoratori dipendenti soltanto a determinate condizioni. Si applicavano i seguenti principi:

A 23

- priorità dei lavoratori indigeni,
- controllo delle condizioni salariali e lavorative e
- contingentamento.

I cittadini del Liechtenstein non sono sottoposti né a contingentamento né al principio della priorità dei lavoratori indigeni.

- **Il 1° giugno 2004**, la priorità dei lavoratori indigeni nonché il controllo delle condizioni salariali e lavorative sono stati aboliti, sia per i cittadini svizzeri che intendono lavorare in un altro Stato membro dell'AELS o in uno Stato membro dell'Unione europea, sia per i cittadini dell'Unione europea nonché della Norvegia e dell'Islanda che hanno trovato un impiego in Svizzera. Da tale data, i cittadini svizzeri beneficiano della libera circolazione totale negli Stati membri dell'Unione europea e dell'AELS. I cittadini dell'Unione europea nonché i cittadini islandesi e norvegesi che intendono lavorare in Svizzera continuano a essere sottoposti a contingentamento. **A 24**
- **Dal 1° giugno 2007**, la Svizzera rinuncerà ai contingenti; anche i cittadini dell'Unione europea e dell'AELS potranno beneficiare della libera circolazione totale. **A 25**
- **Il 1° giugno 2007**, verranno soppresse le zone di frontiera per i frontalieri, per cui anche questa categoria di lavoratori beneficerà della libera circolazione totale. **A 26**
- **Il 1° giugno 2007**, verranno eliminati anche gli ostacoli alla mobilità per i dimoranti temporanei. Se trovano un impiego a tempo indeterminato o di durata uguale o superiore a un anno, questi ultimi avranno la possibilità di ricevere un permesso di dimora CE/AELS. **A 27**

Parte B

Le ripercussioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in materia di assicurazione contro la disoccupazione

1. Basi legali del diritto comunitario

1.1 Prescrizioni legali applicabili

Il diritto della Comunità europea (qui di seguito diritto comunitario) non prevede un regime unico di sicurezza sociale. Ogni Stato membro è libero di scegliere come organizzare il proprio diritto in materia di assicurazioni sociali. Il diritto comunitario si limita a coordinare i vari sistemi nazionali cosicché non vi siano lacune o doppioni nella copertura assicurativa del lavoratore migrante.

B 1

Le norme di coordinamento sono contemplate nel regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (qui di seguito regolamento n. 1408/71) nonché nel regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (qui di seguito regolamento n. 574/72).

B 2

La Svizzera si è impegnata, nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, a riprendere le disposizioni di tali regolamenti. Queste disposizioni sono direttamente applicabili alle persone che rientrano nel campo di applicazione dei suddetti regolamenti. Trattandosi di norme di diritto internazionale, esse prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario.

B 3

In materia di assicurazione contro la disoccupazione sono determinanti i seguenti articoli:

B 4

- articoli 1-17^{bis} del regolamento n. 1408/71 nonché articoli 1-15 del regolamento n. 574/72 (disposizioni generali)
- articoli 67-76^{bis} del regolamento n. 1408/71 nonché articoli 80-88 del regolamento n. 574/72 (disoccupazione)

1.2 Campo d'applicazione personale del regolamento n. 1408/71

Conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 1408/71, rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario in materia di sicurezza sociale tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini svizzeri, ma anche gli apolidi e i profughi. Le nozioni di "apolidi" e "profughi" sono definite all'articolo 1 lettere d) ed e) del regolamento n. 1408/71.

B 5

Gli apolidi e i profughi non sono tuttavia contemplati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e la Comunità europea. Tale Accordo menziona espressamente solo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini svizzeri. Gli apolidi e i profughi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea non possono quindi far valere un diritto di soggiorno in Svizzera in virtù dell'Accordo bilaterale. Tuttavia, agli apolidi e ai profughi che hanno ricevuto dalla Svizzera un permesso di soggiorno e un permesso di lavoro e che si ritrovano disoccupati si applicano, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71, le norme di coordinamento del diritto comunitario.

B 6

In virtù dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, la Svizzera è parimenti tenuta ad applicare le disposizioni del regolamento n. 1408/71 ai cittadini degli altri Stati dell'AELS.

B 7

Il 1° giugno 2003 è entrato in vigore, nello Spazio economico europeo (SEE), il regolamento (CE) n. 859/2003 che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Tale regolamento estende il campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro. Non si applica ai rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell'AELS o dell'Unione europea.

B 8

I cittadini di paesi terzi che hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera non possono pertanto beneficiare del diritto all'esportazione delle prestazioni (cfr. n. marg. B 118 segg.). Se un cittadino di uno Stato terzo si iscrive a un URC presentando un modulo E 303, la cassa di disoccupazione deve prendere contatto con l'istituzione che ha rilasciato il modulo e segnalarle che la Svizzera non è tenuta ad applicare il regolamento (CE) n. 859/2003. **B 9**

La cassa seguirà la stessa procedura se un'istituzione estera le chiede un modulo E 301 (cfr. n. marg. B 81 segg.) per un cittadino di un paese terzo. **B 10**

A tale proposito va rilevato che, fino all'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 vanno trattati come i cittadini di Stati terzi. Si tratta di Cipro dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria. **B 11**

1.3 Campo d'applicazione geografico del regolamento n. 1408/71

Il regolamento n. 1408/71 si applica alle fattispecie che si verificano su uno dei seguenti territori: **B 12**

- Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. **B 13**
- Dipartimenti francesi d'oltremare:
- Guadalupa (ivi comprese le isole La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante; Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin)

- Martinica
- Guyana e Riunione
- arcipelaghi portoghesi delle Azzorre e di Madera
- arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie
- città spagnole di Ceuta e Melilla (enclave nel territorio marocchino)
- Gibilterra
- Isole Åland

L'Accordo con la Comunità europea non si applica ai seguenti territori:

B 14

- Isole del Canale (Isole Anglo Normanne) e Isola di Man
- Isole Färöer
- Principato di Monaco
- Principato d'Andorra
- San Marino
- Vaticano
- zone di sovranità del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord a Cipro (Akrotiri e Dhekelia)
- Groenlandia
- Nuova Caledonia e sue dipendenze
- Polinesia francese
- Territori Australi e Antartici Francesi
- Isole Wallis e Futuna
- Mayotte
- Saint-Pierre e Miquelon
- Aruba
- Antille olandesi Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
- Anguilla
- Isole Cayman
- Isole Falkland
- Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud
- Montserrat
- Pitcairn
- Sant'Elena e dipendenze

B 15

- Territorio Antartico Britannico
- Territorio Britannico dell'Oceano Indiano
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini Britanniche
- Bermuda

La Convenzione istitutiva dell'AELS si applica ai seguenti territori: **B 16**

- Repubblica d'Islanda, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Confederazione Svizzera. **B 17**

La Convenzione istitutiva dell'AELS non si applica al: **B 18**

- Territorio norvegese di Svalbard (Spitzbergen) **B 19**

2. Principi fondamentali del diritto comunitario

Le norme di coordinamento in materia di assicurazioni sociali si basano su quattro principi: **B 20**

- la parità di trattamento o la non discriminazione
- la determinazione della legislazione applicabile al lavoratore dipendente
- la totalizzazione dei periodi di assicurazione
- l'esportazione delle prestazioni

2.1 La parità di trattamento

Il principio della parità di trattamento vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Tale principio è applicabile altresì in materia di assicurazioni sociali. Secondo l'articolo 3 del regolamento n. 1408/71, i cittadini dell'Unione europea e dell'AELS che risiedono in Svizzera nonché i cittadini svizzeri che risiedono in un altro Stato dell'AELS o in uno Stato membro dell'Unione europea hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri che spettano ai cittadini nazionali in virtù della legislazione di tale Stato. **B 21**

Ad eccezione dell'articolo 14 capoverso 3 LADI, secondo cui gli Svizzeri che **B 22**

rimpatriano dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione, nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non vi sono in linea di massima disparità di trattamento basate sulla nazionalità. Una disparità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini stranieri risultava dalle disposizioni in materia di diritto degli stranieri, secondo cui i titolari di un permesso per dimoranti temporanei dovevano lasciare la Svizzera al termine del loro rapporto di lavoro a tempo determinato, ciò che limitava la loro possibilità di far valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione acquisito in Svizzera alla durata del loro permesso per dimoranti temporanei.

I cittadini dell'Unione europea e dell'AELS titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS possono rimanere in Svizzera al termine del loro rapporto di lavoro nella misura in cui hanno acquisito un diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Essi ricevono in tal caso un permesso di soggiorno in qualità di persone che non esercitano un'attività lucrativa; questo implica che non possono beneficiare delle prestazioni dell'assistenza sociale durante il periodo in cui cercano lavoro. Per valutare se dispongono di mezzi finanziari sufficienti (condizione, assieme all'assicurazione malattia, del diritto di soggiorno; cfr n. marg. A 20), si tiene conto dell'indennità di disoccupazione a cui essi hanno diritto.

B 23

In seguito al principio della parità di trattamento, l'articolo 14 capoversi 1 e 2 LADI (esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione) è stato modificato. Le modifiche si applicano sia ai cittadini dell'Unione europea e dell'AELS (di cui fa parte anche la Svizzera), sia ai cittadini degli Stati che non sono membri né dell'Unione europea né dell'AELS.

B 24

- **Articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI:** sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione unicamente le persone che, durante almeno 10 anni, sono state domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questo periodo di dieci anni sia immediatamente precedente alla formazione né che sia trascorso in maniera ininterrotta. Come avvenuto finora, il fatto che la formazione o il perfezionamento siano

B 25

stati compiuti all'estero o in Svizzera non ha alcuna rilevanza.

Per quanto riguarda la nozione di domicilio, occorre tuttavia sottolineare che, in ambito comunitario, si parla di residenza. Tale nozione va intesa, secondo la definizione dell'articolo 1 lettera h) del regolamento n. 1408/71, come luogo di dimora abituale. Essa è una nozione di diritto comunitario che non può essere limitata dal diritto nazionale.

B 26

- **Articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI:** coloro che, in seguito a malattia, infortunio o maternità, non hanno potuto soddisfare gli obblighi relativi all'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione unicamente se, durante tale periodo, erano domiciliati in Svizzera. In questo caso è irrilevante se, nel periodo in questione, la persona interessata dimorava stabilmente in Svizzera o si era recata temporaneamente all'estero per farsi curare. Determinante è il fatto che abbia mantenuto il suo domicilio in Svizzera. Per contro, un cittadino dell'Unione europea o dell'AELS che soggiorna in Svizzera per sottoporsi a un trattamento medico e che ha ricevuto, per la durata del trattamento, un permesso quale destinatario di servizi (art. 19 OLCP) non potrà, una volta guarito, chiedere delle prestazioni di disoccupazione sulla base dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI: il permesso per destinatari di servizi presuppone in effetti che la persona interessata abbia conservato il centro dei propri interessi e di conseguenza il proprio domicilio nello Stato di provenienza; se tale persona avesse voluto trasferire il proprio domicilio in Svizzera per la durata del suo trattamento, avrebbe dovuto chiedere un permesso di soggiorno in qualità di persona che non esercita un'attività lucrativa.

B 27

- **Articolo 14 capoverso 1 lettera c LADI:** sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a un soggiorno in un istituto per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto analogo soltanto coloro che hanno trascorso questo soggiorno in un istituto svizzero.

B 28

- **Articolo 14 capoverso 2 LADI:** i motivi di esenzione di cui all'articolo 14 capoverso 2 LADI presuppongono altresì che le persone che fanno valere tali motivi siano domiciliate in Svizzera. L'elemento determinante è che esse siano state domiciliate in Svizzera al momento in cui l'evento si è verificato. È irrilevante il fatto che la separazione o il divorzio siano stati pronunciati da un tribunale svizzero o da un tribunale estero o che il coniuge, di cui il richiedente invoca l'invalidità o il decesso, abbia o abbia avuto il suo domicilio all'estero. Per quanto riguarda la soppressione di una rendita di invalidità, la fattispecie di cui all'articolo 14 capoverso 2 LADI è altresì adempiuta se tale rendita è stata versata da un'assicurazione estera. **B 29**

- **Articolo 6 capoverso 1^{ter} OADI:** le persone che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo in Svizzera, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa applicato loro. **B 30**

Non è però indispensabile che abbiano svolto l'intera scolarità obbligatoria in Svizzera. Per poter partecipare a un semestre di motivazione è sufficiente che l'ultimo anno di scuola obbligatoria sia stato effettuato in Svizzera.

Tuttavia, per poter partecipare a un semestre di motivazione, un assicurato deve soddisfare la condizione di cui all'articolo 14 capoverso 1 LADI, ossia deve essere stato domiciliato in Svizzera durante almeno dieci anni. Le persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo ma non soddisfano questa condizione possono comunque partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro giusta l'articolo 59d LADI nella misura in cui il Cantone è disposto a farsi carico del 20 % delle spese risultanti. Dato che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate, queste persone non ha diritto alle prestazioni di cui all'articolo 59b LADI. **B 31**

2.2 La determinazione della legislazione applicabile

2.2.1 Lavoratori dipendenti che risiedono nello Stato d'impiego

Conformemente all'articolo 13 paragrafo 2 lettera a) del regolamento n. 1408/71, una persona è in genere soggetta alla legislazione di un solo Stato. In linea di massima vale il principio secondo cui un lavoratore ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nello Stato in cui ha esercitato il suo ultimo impiego. La durata dell'occupazione è in questo caso irrilevante. È sufficiente che una persona abbia lavorato un giorno in un altro Paese affinché non sia più il Paese di provenienza ma quello in cui ha esercitato durante un giorno un'attività soggetta a contribuzione ad essere competente per il versamento delle prestazioni. Non è la durata dell'occupazione ad essere determinante bensì il fatto che siano stati effettivamente versati dei contributi sociali durante questo breve periodo di occupazione. Se l'attività non è soggetta a contribuzione ai sensi dell'articolo 8^{bis} OAVS, l'occupazione non vale come periodo di assicurazione. In questo caso si presume che lo Stato dell'ultimo impiego sia parimenti lo Stato di residenza del lavoratore.

B 32

In considerazione del principio secondo cui è lo Stato dell'ultimo impiego ad essere competente per il versamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'articolo 14 capoverso 3 LADI è stato modificato. I lavoratori svizzeri che esercitano un'attività dipendente in un altro Stato membro dell'AELS o in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in tale Stato. Di conseguenza, non hanno più bisogno della protezione di cui all'articolo 14 capoverso 3 LADI.

B 33

Soltanto i cittadini svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno in un altro Stato che non è membro né dell'Unione europea né dell'AELS sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 3 LADI.

B 34

Lo stesso vale per i cittadini dell'Unione europea o di un altro Stato dell'AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in possesso di un permesso di domicilio che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all'estero: essi sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione soltanto se hanno soggiornato da ultimo in uno Stato non membro dell'Unione europea o dell'AELS. **B 35**

Ad eccezione della Svizzera, tutti gli Stati dell'AELS hanno aderito allo SEE; di conseguenza, i cittadini dell'AELS che hanno lavorato da ultimo in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nello Stato dell'ultimo impiego; essi non hanno pertanto più bisogno della protezione di cui all'articolo 14 capoverso 3 LADI. **B 36**

Gli stranieri non cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS titolari di un permesso di domicilio che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno sono altresì esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se hanno esercitato all'estero un'attività dipendente la cui durata corrisponde al periodo minimo di contribuzione. In questo caso, il fatto che abbiano soggiornato in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS oppure in un altro Stato non ha alcuna rilevanza. **B 37**

Conformemente all'articolo 13 paragrafo 2 lettera e) del regolamento n.1408/71, la persona chiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Ciò significa che il lavoratore che si ritrova disoccupato al termine del suo servizio militare o civile deve far valere il diritto alle prestazioni nello Stato in cui ha prestato tale servizio. Dal 1° giugno 2002, gli stranieri titolari di un permesso di domicilio non sono più esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a servizio militare all'estero. Tale disposizione si applica sia ai cittadini degli Stati dell'Unione europea e dell'AELS che hanno prestato servizio militare in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS, sia ai cittadini non membri dell'Unione europea o dell'AELS che hanno prestato servizio militare in uno Stato non membro dell'Unione europea o dell'AELS. **B 38**

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)¹, è possibile derogare al principio secondo cui un lavoratore dipendente disoccupato che ha trasferito il suo luogo di lavoro e il domicilio in un altro Stato membro debba far valere il suo diritto all'indennità di disoccupazione nello Stato dell'ultimo impiego; questo a condizione però che il lavoratore dipendente abbia già acquisito nel suo Paese di provenienza, in base alla legislazione di quest'ultimo Stato, un diritto alle prestazioni di disoccupazione.

B 39

Esempio

B 40

Dopo aver svolto in Svizzera per vari anni un'occupazione soggetta a contribuzione, un cittadino svizzero decide di andare a lavorare in Danimarca, dove trasferisce altresì il suo domicilio. Trascorsi cinque mesi, rimane disoccupato. Dato che ha già adempiuto un periodo di contribuzione sufficiente conformemente al diritto svizzero e non ha bisogno di invocare il diritto comunitario, egli può ritornare e chiedere l'indennità di disoccupazione in Svizzera nella misura in cui soddisfa le altre condizioni di cui all'articolo 8 LADI.

2.2.2 Lavoratori dipendenti che non risiedono nello Stato dell'ultimo impiego

Le eccezioni al principio secondo cui è lo Stato dell'ultimo impiego ad essere competente per il versamento delle prestazioni di disoccupazione sono enumerate nell'articolo 71 del regolamento n. 1408/71. Questo articolo, intitolato "Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente", concerne le seguenti due categorie di persone:

B 41

A. I "veri" frontalieri

B 42

Conformemente all'articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punti i) e ii) del regolamento n. 1408/71, il lavoratore frontaliere in disoccupazione completa riceve le prestazioni dallo Stato di residenza. In caso di lavoro ridotto o di perdita di

¹ Causa 27/75 del 10.07.1975

lavoro in seguito a intemperie, le prestazioni sono versate dallo Stato d'impiego.

A tale proposito va rammentato che la nozione di "frontaliere" nel diritto delle assicurazioni sociali non corrisponde a quella della polizia degli stranieri. **B 43**

Durante il periodo transitorio di cinque anni che si estende fino al 31 maggio 2007 e nel corso del quale la Svizzera e i suoi Paesi limitrofi mantengono le zone di frontiera (cfr. n. marg A17), sono considerati frontalieri ai sensi del diritto della polizia degli stranieri soltanto i lavoratori che risiedono in una zona di frontiera e lavorano in un'altra zona di frontiera. Questa categoria di lavoratori riceve un permesso di soggiorno G CE/AELS. Non essendo sottoposti a contingentamento, i frontalieri che assumono un impiego al di fuori della zona di frontiera devono regolarizzare il loro soggiorno in Svizzera e chiedere un permesso di soggiorno B CE/AELS o L CE/AELS. **B 44**

Conformemente all'articolo 1 lettera b) del regolamento n. 1408/71, è considerato lavoratore frontaliere qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Il fatto che il lavoratore abbia o meno la cittadinanza dello Stato in cui risiede è irrilevante. L'unico criterio determinante è il fatto che il lavoratore rientri nel campo d'applicazione personale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione istitutiva dell'AELS. Il regolamento n. 1408/71 si applica a tutti i lavoratori che adempiono le condizioni stabilite nella suddetta disposizione, indipendentemente dal fatto che siano ritenuti frontalieri ai sensi del diritto della polizia degli stranieri e dal tipo di permesso di soggiorno di cui sono titolari. **B 45**

B. I "falsi" frontalieri

L'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punti i) e ii) disciplina la questione della competenza per quanto riguarda i "falsi" frontalieri. Per "falsi" frontalieri si intendono i lavoratori dipendenti che, durante la loro ultima occupazione, non **B 46**

risiedevano nello stesso Stato membro in cui esercitavano la loro attività e che non rientravano almeno una volta a settimana al loro domicilio (nel senso di centro abituale dei propri interessi). Secondo la decisione n. 160² della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, rientrano in questa categoria in particolare:

- i lavoratori stagionali,
- i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali,
- i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri,
- i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera,
- a seconda delle circostanze, i lavoratori distaccati (cfr. n. marg. B 59).

In caso di lavoro ridotto o di perdita di lavoro in seguito a intemperie, i "falsi" **B 47**
frontalieri ricevono le prestazioni dallo Stato d'impiego.

Se sono in disoccupazione completa, hanno il diritto di scegliere: possono **B 48**
chiedere l'indennità nello Stato di residenza o nello Stato dell'ultimo impiego. Essi devono però mettersi a disposizione dell'ufficio pubblico di collocamento dello Stato in cui chiedono le prestazioni. A tal proposito, è necessario considerare quanto segue:

• Lavoratori stagionali **B 49**

In base alla definizione di lavoratore stagionale di cui all'articolo 1 lettera c) del regolamento n. 1408/71, si presuppone che il lavoratore stagionale abbia conservato il proprio domicilio nello Stato di provenienza. Al suo rientro in tale Stato, egli ha diritto all'indennità di disoccupazione se dimostra di aver svolto un'attività a carattere tipicamente stagionale.

Conformemente all'articolo 1 lettera c) del regolamento n. 1408/71, la durata di **B 50**
un'attività a carattere stagionale non può superare otto mesi. Se la durata dell'attività supera otto mesi, il lavoratore non è più considerato lavoratore stagionale ai sensi del regolamento n. 1408/71 e non può più scegliere lo Stato in cui far valere il proprio diritto alle prestazioni. Questa possibilità di scelta di

² GU n. L 049 del 28.02.1996, pag. 31-33

cui beneficia il lavoratore stagionale dipende dalla durata della stagione per cui è stato assunto e non dalla durata effettiva della sua attività nel corso di questa stagione.

- Falsi frontalieri che, durante il loro soggiorno in un altro Stato membro, non hanno esercitato alcuna attività a carattere stagionale

B 51

In linea di principio, anche per questa categoria di lavoratori si presume che lo Stato dell'ultimo impiego corrispondeva altresì allo Stato di residenza. In caso di disoccupazione completa essi hanno pertanto diritto, in virtù dell'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto i) del regolamento n. 1408/71, alle prestazioni dello Stato dell'ultimo impiego nella misura in cui si mettono a disposizione del servizio di collocamento in tale Stato.

Se ritornano nel loro Stato di provenienza e chiedono le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in tale Stato, spetta a loro dimostrare, in modo convincente, che non avevano intenzione di stabilirsi durevolmente nello Stato in cui hanno esercitato l'ultimo impiego.

B 52

Esempi di motivi a sostegno del fatto che il lavoratore non ha trasferito il proprio domicilio nello Stato dell'ultimo impiego³:

B 53

- lo scopo dell'attività esercitata all'estero era principalmente il perfezionamento professionale o il miglioramento delle proprie conoscenze linguistiche,
- l'attività esercitata all'estero aveva uno scopo ben preciso stabilito in precedenza, ad esempio uno scambio universitario,
- l'attività era sin dall'inizio chiaramente limitata nel tempo,
- prima del suo soggiorno all'estero, l'interessato aveva lavorato prevalentemente nello Stato di provenienza.

Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, è ritenuto falso frontaliere anche il lavoratore che ha trasferito il proprio domicilio in uno Stato diverso dallo Stato d'impiego, ma che conserva eccezionalmente nello Stato d'impiego

B 54

³ Causa 76/76 del 17.02.1977

⁴ Causa 1/85 del 12.06.1986

legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale.

La sentenza Horst Miethe⁴ contro il *Bundesanstalt für Arbeit* riguarda un cittadino tedesco che aveva sempre vissuto e lavorato in Germania e che, assieme alla moglie, si è trasferito in Belgio per poter essere più vicino ai propri figli, ospiti in un collegio di tale Paese. Miethe ha conservato in Germania un ufficio e una possibilità di pernottamento. Sia Miethe che sua moglie sono inoltre rimasti iscritti nei registri di polizia in Germania. Quando Miethe ha perso il suo lavoro, si è messo a disposizione dell'ufficio di collocamento tedesco, chiedendo le prestazioni di disoccupazione. La sua domanda è stata respinta con la motivazione che egli era un frontaliere e che, a tale titolo, doveva chiedere l'indennità di disoccupazione in Belgio.

Tuttavia, in questo caso molto particolare, la CGCE ha deciso che il lavoratore aveva legami molto più stretti con lo Stato dell'ultimo impiego che non con lo Stato di residenza e che si trattava di un falso frontaliere, a cui si applicava pertanto l'articolo 71 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71.

Il diritto comunitario non intende conferire la libertà di scelta ad ogni lavoratore migrante; la disposizione di cui all'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71 va quindi applicata in modo restrittivo. Per essere considerato falso frontaliere, un lavoratore deve, secondo la sentenza Miethe, conservare legami personali e professionali stretti nello Stato d'impiego. Tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente.

B 55

Esempi di motivi a sostegno del fatto che il lavoratore conserva legami personali stretti nello Stato d'impiego:

B 56

- ha un secondo domicilio in tale Stato,
- partecipa alla vita sociale nello Stato d'impiego (è membro di un club sportivo, di un'associazione culturale o professionale, ecc.).

Esempi di motivi a sostegno del fatto che il lavoratore conserva legami professionali stretti nello Stato d'impiego:

B 57

- l'ultima professione appresa può essere esercitata soprattutto nello Stato

- dell'ultimo impiego (diploma nazionale),
- ha un secondo domicilio in tale Stato, in modo da non dover rientrare regolarmente, almeno una volta a settimana, al suo domicilio ufficiale,
 - vi lavora già da svariati anni.

Anche la sentenza Hbrst Miethe induce a un'applicazione restrittiva: la CGCE stabilisce infatti espressamente che i veri frontalieri non beneficiano della libertà di scelta. Il semplice fatto che la legislazione dello Stato d'impiego conferirebbe di per sé, ossia indipendentemente dal regolamento n. 1408/71, un diritto alle prestazioni a un frontaliere residente in un altro Stato non implica che tale frontaliere abbia il diritto di scelta: tale diritto è negato dall'articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) del regolamento n. 1408/71.

B 58

- **Lavoratori distaccati**

B 59

Secondo la decisione n. 160⁵, fino a prova contraria, i lavoratori distaccati hanno il proprio domicilio, ossia lo Stato alla cui legislazione essi sono soggetti in materia di assicurazioni sociali. Se il lavoratore interessato può dimostrare, durante il periodo di distacco, di aver trasferito il proprio domicilio nello Stato in cui è stato distaccato, il versamento delle prestazioni compete a tale Stato anche se il lavoratore non vi ha versato alcun contributo sociale.

Va rammentato in questo caso che, secondo la decisione n. 160, la nozione di domicilio non deve essere interpretata in modo eccessivamente ampio.

2.3 La totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione

2.3.1 Principio

Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione dell'indennità di disoccupazione al compimento di un determinato periodo di assicurazione o di occupazione, ossia richiede che la persona abbia esercitato per un determinato periodo di tempo un'attività soggetta a contribuzione, l'istituzione competente per il versamento delle prestazioni deve tener conto anche dei periodi di assicurazione compiuti dal disoccupato in un altro Stato membro

B 60

⁵ GU n. L 049 del 28.02.1996, pag. 31-33

dell'Unione europea (art. 67 del regolamento n. 1408/71).

L'articolo 67 del regolamento n. 1408/71 distingue tra periodi di assicurazione e periodi di occupazione. Tale distinzione è dovuta al fatto che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno un vero e proprio sistema assicurativo, ossia finanziato mediante contributi. Il Lussemburgo, ad esempio, versa le prestazioni di disoccupazione attingendo a un fondo di solidarietà finanziato tramite il gettito fiscale. In questo Paese non esiste quindi alcun obbligo di contribuzione, nel senso di un pagamento di premi di assicurazione, per cui non è possibile attestare dei "periodi di assicurazione".

B 61

Dato che in Svizzera il rischio di disoccupazione è coperto da un sistema assicurativo, nel nostro Paese vi sono unicamente periodi di assicurazione e periodi assimilati a periodi di assicurazione ai sensi del regolamento n. 1408/71. La Svizzera non può quindi attestare periodi di occupazione che darebbero diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Sono considerati periodi di assicurazione tutti i periodi di cui all'articolo 13 capoversi 1 e 2 LADI.

B 62

I motivi di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione menzionati all'articolo 14 LADI non valgono come periodo di assicurazione. L'articolo 14 LADI riconosce un diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione a determinate persone che non hanno versato contributi e che non erano pertanto assicurate. Tali motivi non possono quindi essere fatti valere per attestare un periodo di assicurazione. Affinché possano dare diritto alle prestazioni di assicurazione in uno Stato membro dell'Unione europea, è necessario che siano riconosciuti dalla legislazione di tale Stato membro.

B 63

La distinzione tra periodi di assicurazione e periodi di occupazione comporta altresì, in virtù del dell'articolo 67 paragrafo 2 del regolamento n.1408/71, conseguenze giuridiche:

B 64

- **Periodi di assicurazione**

B 65

I periodi di assicurazione attestati da uno Stato membro dell'Unione europea devono essere computati **integralmente** dalla Svizzera anche se la corrispondente occupazione non fosse considerata in Svizzera come periodo di assicurazione. In questo modo, i lavoratori che per diversi anni hanno pagato i contributi ad una o più assicurazioni non perdono la copertura assicurativa acquisita per il semplice fatto di essersi recati in un altro Stato membro.

- **Periodi di occupazione**

B 66

I periodi di occupazione attestati da uno Stato che non possiede un sistema assicurativo vanno computati, conformemente all'ultima parte della frase di cui all'articolo 67 paragrafo 1 del regolamento n. 1408/71, a condizione che fossero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto la legislazione dello Stato competente per il versamento delle prestazioni

Esempio

B 67

La causa 126/77 (*Frangiamore contro l'Office national de l'emploi*) tratta il caso di una cittadina italiana che ha lavorato per diversi anni in Italia come domestica. Questa attività è soggetta a contribuzione in Italia e costituisce pertanto un periodo di assicurazione. Dopo aver lavorato per 83 giorni in un'azienda belga, la signora Frangiamore si è ritrovata disoccupata. Il Belgio non voleva riconoscere il periodo di assicurazione che l'assicurata aveva compiuto in Italia in qualità di domestica, adducendo il fatto che tale attività non è soggetta a contribuzione in Belgio.

La CGCE ha tuttavia deciso che i periodi di assicurazione attestati devono essere computati integralmente, indipendentemente dal fatto di essere o meno considerati tali nello Stato competente per il versamento delle prestazioni.

Se l'assicurata in questione avesse lavorato come domestica in uno Stato che non prevede un sistema assicurativo e quindi un obbligo di contribuzione, il Belgio non avrebbe dovuto riconoscere questo periodo, in quanto si sarebbe trattato di un periodo di occupazione ai sensi dell'articolo 67 del regolamento n. 1408/71, per il quale vale la disposizione derogatoria dell'ultima parte del paragrafo 1.

B 68

Per contro, la Svizzera dovrebbe riconoscere a un lavoratore che si è ritrovato disoccupato in Svizzera i periodi di assicurazione maturati in Danimarca quale lavoratore indipendente, in quanto tale lavoratore ha versato i contributi all'assicurazione danese durante tale periodo. **B 69**

L'obbligo della Svizzera di tener conto dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti dai cittadini dell'Unione europea in un altro Stato membro dell'UE nonché dai cittadini membri dell'AELS in un altro Stato dell'AELS come se fossero stati maturati in Svizzera vale, conformemente all'articolo 67 paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71, soltanto se l'assicurato esercitava in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione immediatamente prima di essere disoccupato. **B 70**

Esempio

Dopo aver esercitato per un determinato periodo di tempo un'attività dipendente in Svizzera, un cittadino italiano lavora 4 mesi in Germania. Se ritorna in Svizzera, la Svizzera non è obbligata a tener conto dei periodi di assicurazione maturati in Germania. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione soltanto se ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione sulla sola base della sua precedente occupazione in Svizzera, ossia in virtù unicamente del diritto nazionale, senza che occorra ancora applicare il diritto comunitario. **B 71**

Il fatto che i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti all'estero abbiano già dato diritto, in occasione di un precedente periodo di disoccupazione, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in un altro Stato membro non entra in linea di conto per il riconoscimento di tali periodi. **B 72**

Esempio

Un cittadino irlandese che ha esercitato per due anni un'attività dipendente in Germania si ritrova disoccupato e percepisce per quattro mesi le prestazioni di disoccupazione in tale Paese. Più tardi, dopo aver lavorato per cinque mesi in Svizzera, si ritrova nuovamente disoccupato. Dato che non ha ancora adempiuto **B 73**

il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 LADI, l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione tiene conto dei suoi periodi di assicurazione maturati in Germania durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, senza preoccuparsi di saper se egli avesse effettivamente diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in Germania in occasione della precedente disoccupazione.

La disposizione di cui all'articolo 67 paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71, in base a cui i periodi di assicurazione o di occupazione maturati all'estero vanno computati soltanto se la persona in disoccupazione ha compiuti periodi di assicurazione o di occupazione da ultimo nello Stato in cui le prestazioni sono richieste, non si applica, naturalmente, ai frontalieri che devono far valere il loro diritto nel loro Stato di residenza e ai lavoratori di cui all'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71 (come ad esempio i lavoratori stagionali) che scelgono di chiedere l'indennità nel loro Stato di residenza. In tal caso, i periodi di assicurazione o di occupazione maturati nello Stato di impiego vanno computati senza che l'assicurato debba prima compiere periodi di assicurazione nel suo Paese di residenza.

B 74

Dato che lo Stato dell'ultimo impiego è di norma competente per il versamento delle prestazioni di disoccupazione e che i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro dell'Unione europea vanno computati soltanto se l'assicurato, prima di essere disoccupato, ha compiuto periodi di assicurazione nello Stato in cui chiede l'indennità, i membri della famiglia del lavoratore migrante che hanno lasciato il loro impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea per ricongiungersi con il lavoratore migrante in Svizzera non hanno diritto all'indennità di disoccupazione.

B 75

Per aver diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, i membri della famiglia devono dapprima esercitare un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera. In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 dell'allegato I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché dell'articolo 3 paragrafo 5 dell'appendice 1 dell'allegato K all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il coniuge e i figli del

B 76

lavoratore migrante minori di 21 anni o a carico hanno il diritto, a prescindere dalla loro cittadinanza, di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera; il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nell'Unione europea si applica però solo se i membri della famiglia sono cittadini dell'UE o dell'AELS oppure profughi o apolidi riconosciuti da un Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS e se essi hanno esercitato un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera immediatamente prima di far valere un diritto all'indennità di disoccupazione.

2.3.2 Particolarità dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS per quanto riguarda la totalizzazione dei periodi di assicurazione

Ad eccezione della Svizzera, tutti gli Stati dell'AELS hanno aderito allo SEE. Ai cittadini di questi Stati che fanno valere il diritto alla libera circolazione in seno allo SEE si applicano pertanto già, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. Per contro, le modifiche introdotte dall'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS riguardano unicamente le relazioni degli Stati dell'AELS tra di loro e sono indipendenti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE. Fintanto che non esiste alcuna convenzione tra la CE e l'AELS volta a vincolare l'Accordo Svizzera-CE e la Convenzione AELS (nonché l'Accordo SEE), questi accordi devono essere applicati separatamente.

B 77

Finché non vi sarà alcun legame tra questi accordi, la Svizzera non dovrà tener conto dei periodi di assicurazione compiuti da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato dell'AELS e, inversamente, uno Stato dell'Unione europea non dovrà computare i periodi di assicurazione compiuti da un cittadino svizzero in Norvegia, in Islanda o nel Liechtenstein. Allo stesso modo, la Svizzera non terrà conto nemmeno dei periodi di assicurazione compiuti da un norvegese, un islandese o un cittadino del Liechtenstein in uno Stato dell'Unione europea e viceversa.

B 78

Esempio

B 79

Dopo aver lavorato tre anni in Austria, un cittadino islandese va a lavorare in Svizzera sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo cinque mesi si ritrova disoccupato. Non essendo cittadino dell'Unione europea e, di conseguenza, non rientrando nel campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE, tale Accordo non è applicabile e, di conseguenza, non lo è nemmeno la disposizione che obbliga la Svizzera a tener conto dei periodi di assicurazione compiuti da un assicurato in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il cittadino islandese rientra invece nel campo di applicazione personale della Convenzione AELS. Tale Convenzione prevede che gli Stati membri dell'AELS tengano conto reciprocamente soltanto dei periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato dell'AELS. I periodi di assicurazione compiuti in Austria dal suddetto cittadino islandese non sono quindi riconosciuti nemmeno in virtù della Convenzione istitutiva dell'AELS.

Eccezione: i frontalieri dell'Unione europea e dell'AELS a cui si applicano gli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con i suoi Paesi limitrofi (cfr. n. marg. B 225).

B 80

2.3.3 Modulo E 301

I periodi di assicurazione o di occupazione vengono attestati mediante il modulo E 301 elaborato dalla Comunità europea e intitolato "Attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione".

B 81

Tale modulo esiste in tutte le lingue degli Stati membri dell'Unione europea e dello SEE. La Svizzera non è tuttavia obbligata ad utilizzare moduli in lingue straniere; essa può limitarsi ai moduli nelle tre lingue ufficiali francese, italiano e tedesco.

B 82

I periodi di assicurazione attestati mediante il modulo E 301 sono determinanti per stabilire il diritto alle prestazioni di disoccupazione di un lavoratore. È pertanto consigliabile che ogni persona che intende recarsi a lavorare in un altro Stato membro si faccia rilasciare, a titolo precauzionale, tale modulo. Infatti, il diritto alle prestazioni di un assicurato che si ritrova disoccupato all'estero potrà essere stabilito più rapidamente dal servizio competente se tale servizio riceve direttamente dall'assicurato il modulo E 301, senza doverlo richiedere presso l'istituzione straniera competente. Se una persona in cerca di impiego annuncia all'URC la propria intenzione di recarsi all'estero per cercare lavoro, il consulente URC dovrebbe consigliarle di munirsi dell'attestato E 301.

B 83

Disoccupati che fanno valere il loro diritto in Svizzera e che in precedenza hanno lavorato in uno Stato membro dell'Unione europea

Se i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera non bastano per adempiere il periodo minimo di contribuzione, l'assicurato deve presentare il modulo E 301 alla cassa di disoccupazione presso cui fa valere il suo diritto. Se non è in possesso di tale attestato, la cassa di disoccupazione deve richiederlo presso l'istituzione competente dello Stato in cui l'assicurato ha esercitato la sua ultima occupazione.

B 84

Conformemente all'articolo 80 paragrafo 2 del regolamento n. 574/72, spetta espressamente alla cassa di disoccupazione chiedere, qualora dovesse mancare, l'attestato E 301; questo obbligo non può essere imposto al disoccupato.

B 85

Le istituzioni competenti di ogni Stato dell'Unione europea sono enumerate nell'allegato 10 del regolamento n. 574/72. La richiesta di informazioni o di formulari avviene mediante il modulo E 001. Tale modulo va utilizzato ogni volta che occorre chiedere informazioni o documenti agli organi di coordinamento esteri.

B 86

Se dovesse mancare il modulo E 301, la cassa invia all'istituzione competente il modulo E 001 e chiede, al punto 9.1, l'attestato E 301. Dato che alcuni Paesi possono rilasciare questo attestato solo se conoscono il nome del precedente

B 87

datore di lavoro del lavoratore, sarebbe opportuno indicare sempre il nome e l'indirizzo dei precedenti datori di lavoro. Alcuni Stati richiedono inoltre la denominazione della cassa di disoccupazione presso cui il lavoratore era affiliato durante i periodi di occupazione interessati.

Disoccupati che fanno valere il loro diritto in uno Stato membro dell'Unione europea e che in precedenza hanno lavorato in Svizzera

Le casse di disoccupazione sono di norma competenti per quanto riguarda il modulo E 301. Se non ha ancora presentato alcuna domanda d'indennità in Svizzera, l'assicurato può scegliere la cassa di disoccupazione a cui chiedere il modulo E 301.

B 88

Se non dispone di un attestato recente del datore di lavoro, la cassa chiede le necessarie informazioni per rilasciare il modulo E 301 presso l'ex o gli ex datori di lavoro mediante il modulo 716.041 (Attestato del datore di lavoro – Attestazione dei periodi assicurativi).

B 89

Poiché alcuni Stati chiedono che i periodi di assicurazione siano attestati sulla base di un lungo periodo di riferimento, i periodi di assicurazione maturati in Svizzera possono essere altresì attestati tramite l'estratto del conto individuale dei contributi (CI) della cassa di compensazione AVS. In tal caso va rammentato che l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione è obbligatoria soltanto dal 1° aprile 1977, per cui non si deve attestare alcun periodo di assicurazione anteriore a tale data.

B 90

In materia di disoccupazione, l'organo di coordinamento per la Svizzera è la Direzione del lavoro del Seco (seco-DA). Su richiesta di un'istituzione estera, il Seco si procurerà le informazioni richieste presso i servizi competenti e invierà a tale istituzione l'attestato debitamente compilato.

B 91

2.3.4 Periodi transitori per i titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS

Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione, la Svizzera ha negoziato un periodo transitorio di sette anni, durante il quale il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione non sarà applicato ai titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, ossia ai lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro di una durata inferiore a un anno. In cambio, la Svizzera retrocederà i contributi delle persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS al rispettivo Stato di origine.

B 92

Questa deroga è sancita nel protocollo all'allegato II all'Accordo sulla libera circolazione ed è valida unilateralmente soltanto per la Svizzera. I cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente in qualità di dimoranti temporanei in uno Stato membro dell'Unione europea beneficeranno del principio della totalizzazione sin dall'entrata in vigore dell'Accordo.

B 93

La stessa deroga è sancita nel protocollo 1 all'appendice 2 dell'Allegato K all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS e vale anch'essa unilateralmente soltanto per la Svizzera.

B 94

Nel corso dei primi sette anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, ossia fino al 31 maggio 2009, i titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS avranno diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera solo se vi avranno versato contributi in misura sufficiente, sulla base di una o più occupazioni inferiori a un anno, per adempiere il periodo minimo di contribuzione prescritto dalla legislazione svizzera in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

B 95

Se, con l'attività esercitata in Svizzera, non riuscisse ad adempiere il periodo minimo di contribuzione prescritto dal diritto svizzero, il titolare di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS dovrà far valere il suo diritto alle prestazioni nel suo Stato di origine. In tal caso, lo Stato di origine terrà conto dei periodi di

B 96

assicurazione compiuti in Svizzera.

Questa deroga complicherà il lavoro delle casse di disoccupazione durante i primi sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS. Dato che il principio della totalizzazione dipende dal tipo di permesso, nel caso in cui un cittadino dell'UE o dell'AELS si iscriverà alla disoccupazione senza aver compiuto in Svizzera un periodo di contribuzione sufficiente per aver diritto alla disoccupazione, le casse dovranno infatti verificare il permesso di soggiorno rilasciato dalla polizia degli stranieri. In caso di dubbi in merito al permesso di una persona, le casse dovranno informarsi presso la polizia degli stranieri per verificare se i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione sono adempiuti.

B 97

La deroga prevista nel protocollo all'allegato II e nel protocollo 1 all'appendice 2 dell'Allegato K si applica unicamente ai titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS. I lavoratori dell'Unione europea o dell'AELS che hanno concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato e hanno ricevuto dalla polizia degli stranieri un permesso di soggiorno valido cinque anni beneficiano, dal 1° giugno 2002, della totalizzazione dei periodi di assicurazione, anche se si ritrovano disoccupati dopo tre mesi dal loro arrivo in Svizzera.

B 98

Se un disoccupato non ha versato contributi sufficienti in Svizzera per adempiere il periodo minimo di contribuzione e la cassa constata che si tratta di un titolare di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, essa compila il modulo E 301 affinché l'assicurato possa presentarlo all'ufficio del lavoro competente del suo Stato di origine.

B 99

2.4 Calcolo delle prestazioni

2.4.1 Rapporti di lavoro di durata uguale o superiore a quattro settimane

L'articolo 68 paragrafo 1 del regolamento n. 1408/71 disciplina il calcolo dell'ammontare delle prestazioni. Se l'importo dell'indennità dipende dal salario percepito prima della disoccupazione, come è il caso nella legislazione svizzera, bisogna tenere conto unicamente del salario che la persona in disoccupazione ha percepito nello Stato dell'ultimo impiego. Questa regola si applica quando la durata dell'impiego nello Stato competente per il versamento delle prestazioni è di almeno quattro settimane. **B 100**

L'articolo 37 OADI disciplina il periodo di riferimento per il calcolo del guadagno assicurato. Se l'assicurato ha lavorato meno di sei o meno di dodici mesi in Svizzera, viene computata l'intera durata del rapporto di lavoro in Svizzera conformemente a quanto disposto da tale articolo. **B 101**

La normativa contenuta nell'articolo 68 paragrafo 1 del regolamento n. 1408/71 è importante soprattutto in un caso, vale a dire se il lavoratore migrante ha lavorato in Svizzera per un periodo più breve di dodici mesi e se, durante questo lasso di tempo, il suo salario è stato caratterizzato da fluttuazioni. **B 102**

2.4.2 Rapporti di lavoro di durata inferiore a quattro settimane

Se il rapporto di lavoro è durato meno di quattro settimane, il guadagno assicurato non viene calcolato sulla base del salario effettivamente riscosso nello Stato dell'ultimo impiego, bensì tenendo conto di un salario ipotetico, corrispondente al salario che costui avrebbe ricevuto per un'occupazione equivalente a quella esercitata da ultimo nello Stato di provenienza (ultima frase dell'articolo 68 paragrafo 1 del regolamento n. 1408/71). **B 103**

Esempio

B 104

Dopo aver lavorato diversi anni in Lussemburgo come disegnatore edile, un cittadino danese viene a lavorare in Svizzera come muratore, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ottiene un permesso valido cinque anni. Licenziato durante il periodo di prova, si iscrive alla disoccupazione. In questo caso, per calcolare il guadagno assicurato la cassa di disoccupazione si basa sul salario convenuto nel contratto collettivo di lavoro o sugli usi professionali e locali svizzeri relativi alla professione di disegnatore edile.

2.4.3 Guadagno assicurato dei frontalieri

Il guadagno assicurato dei frontalieri è calcolato sulla base del salario effettivamente ricevuto nello Stato d'impiego. Lo stesso vale anche per i cosiddetti "falsi" frontalieri che scelgono di far valere il loro diritto nello Stato in cui risiedono.

B 105

Esempio

B 106

Un cittadino svizzero lavora durante la stagione invernale, per un periodo di cinque mesi, come monitore di sci in Svezia. Al termine della stagione chiede l'indennità di disoccupazione in Svizzera. Se l'assicurato necessita dei periodi d'assicurazione effettuati in Svezia per adempiere il periodo minimo di contribuzione richiesto dalla legislazione svizzera, è il reddito effettivamente riscosso in Svezia ad essere considerato come guadagno assicurato.

Se, come nell'esempio riportato al n. marg. B 40, ha già compiuto un periodo di contribuzione sufficiente in base unicamente al diritto svizzero, indipendentemente dai periodi di contribuzione effettuati in Svezia, il reddito percepito in Svezia non viene naturalmente preso in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato.

2.4.4 Importo dell'indennità giornaliera e assegni legali per i figli e per la loro formazione

In virtù dell'articolo 68 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, per determinare l'importo delle prestazioni (70% e 80% del guadagno assicurato) bisogna

B 107

l'ammontare delle prestazioni (70% o 80% del guadagno assicurato) bisogna tener conto anche dei figli che risiedono in un altro Stato membro qualora l'assicurato abbia un obbligo di mantenimento nei loro confronti conformemente all'articolo 277 del Codice civile.

Per quanto riguarda gli assegni legali per i figli e per la loro formazione, il regolamento n. 1408/71 stabilisce le seguenti regole: **B 108**

Conformemente agli articoli 72^{bis} e 74 del regolamento n. 1408/71, lo Stato competente per il versamento delle prestazioni concede il supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, sia per i figli dell'assicurato residenti in tale Stato, sia per quelli residenti in un altro Stato membro. **B 109**

Allo scopo di impedire la doppia riscossione degli assegni legali per i figli e per la loro formazione, l'articolo 76 del regolamento n. 1408/71 prevede le seguenti regole di priorità: **B 110**

- Se il coniuge dell'assicurato esercita un'attività lucrativa in un altro Stato membro e, di conseguenza, percepisce in tale Stato prestazioni familiari per i figli che vi risiedono, l'assicurato ha diritto al supplemento corrispondente all'assegno per i figli e per la formazione soltanto se gli assegni familiari versati nello Stato d'impiego del coniuge sono inferiori a quelli previsti dalla legislazione svizzera. Le prestazioni familiari versate dallo Stato di residenza dei figli vengono dedotte dall'importo degli assegni per i figli e la formazione previsti dal diritto svizzero, cosicché la cassa di disoccupazione deve soltanto coprire la differenza. **B 111**

- Nel caso in cui il coniuge che lavora all'estero non riceve le prestazioni familiari a cui avrebbe diritto nello Stato in cui risiede avendo omissso di chiederle, la cassa di disoccupazione è tenuta a versare soltanto la differenza (articolo 76 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71). **B 112**

Affinché possa calcolare l'importo dell'indennità giornaliera e concedere gli eventuali assegni per i figli e la formazione, la cassa di disoccupazione ha bisogno delle indicazioni che l'assicurato aveva fornito durante il suo ultimo impiego nell'esercizio del suo diritto a tali assegni presso la cassa di compensazione familiare. **B 113**

2.4.5 Durata del diritto all'indennità

L'articolo 12 del regolamento n. 1408/71 vieta il cumulo di prestazione della stessa natura. Le prestazioni di disoccupazione percepite all'estero sono computate nel numero massimo d'indennità giornaliera soltanto se sono state versate per lo stesso caso di disoccupazione, vale a dire se l'assicurato ha trasferito il suo luogo di residenza in Svizzera durante la sua disoccupazione. È il caso soprattutto per i lavoratori frontalieri che hanno esercitato un'attività in Svizzera prima di ritrovarsi disoccupati e che hanno trasferito il loro luogo di residenza in Svizzera dopo aver ricevuto delle prestazioni nel loro Stato di residenza. **B 114**

I falsi frontalieri secondo l'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) del regolamento n. 1408/71 possono far valere il loro diritto alle prestazioni sia nello Stato dell'ultimo impiego sia nello Stato di residenza. L'assicurato conserva la libertà di scelta anche se è già in disoccupazione e ha già ricevuto prestazioni in uno Stato. A tale proposito occorre tuttavia osservare l'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71, in base a cui l'assicurato che esercita il suo diritto all'indennità in primo luogo nello Stato dell'ultimo impiego e ritorna in seguito nello Stato di residenza ha il diritto di ricevere le prestazioni dallo Stato dell'ultimo impiego secondo l'articolo 69 del regolamento n. 1408/71 (cfr. cap. 2.5 Esportazione delle prestazioni). **B 115**

Considerata la diversità delle modalità di versamento delle prestazioni di disoccupazione, le prestazioni percepite in un altro Stato sono computate nel seguente modo: il numero massimo d'indennità giornaliera è ridotto del numero di indennità giornaliera che l'assicurato avrebbe potuto ricevere in Svizzera **B 116**

durante il periodo in cui percepiva prestazioni da un altro Stato.

Se un assicurato ha percepito prestazioni di disoccupazione in un altro Stato e, **B 117**
al suo rientro in Svizzera, presenta una domanda d'indennità dopo aver
esercitato un'attività soggetta a contribuzione, le prestazioni percepite all'estero
non vengono dedotte in quanto non sono state versate per lo stesso caso di
disoccupazione. Se ha però esercitato un'attività in Svizzera soltanto per alcuni
giorni e se dall'inizio dell'occupazione si poteva stabilire che tale occupazione
non avrebbe posto definitivamente fine alla disoccupazione, le prestazioni
percepite in un altro Stato sono dedotte in quanto si tratta dello stesso caso di
disoccupazione.

Tuttavia, questa disposizione non si applica ad ogni rapporto di lavoro a tempo
determinato. Se il rapporto di lavoro è durato sufficientemente a lungo da
permettere all'assicurato di trovare un nuovo lavoro per la fine del suo contratto
di lavoro, occorre considerare che si tratta di un nuovo caso di disoccupazione.

2.5 L'esportazione delle prestazioni

2.5.1 Principio

Affinché un lavoratore possa effettivamente far valere il suo diritto alla libera **B 118**
circolazione, vale a dire cercare un impiego in altro Stato membro, l'articolo 69
del regolamento n. 1408/71 prevede l'esportazione delle prestazioni.
Conformemente a questo articolo, i lavoratori disoccupati possono soggiornare
per un periodo di tre mesi al massimo in uno o più altri Stati membri allo scopo
di cercarvi un lavoro senza perdere il loro diritto all'indennità di disoccupazione.

Tuttavia, un assicurato può usufruire del diritto all'esportazione delle prestazioni **B 119**
soltanto una volta nell'intervallo tra due periodi di occupazione (articolo 69
paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71). Determinante in questo caso non è il
termine quadro per la riscossione delle prestazioni, bensì il fatto che il lavoratore
non risulti più iscritto all'ufficio di collocamento come persona in cerca di
impiego e non riceva più le prestazioni, anche nel caso di un'occupazione a
tempo determinato. È comunque necessario che l'assicurato non abbia ricevuto

prestazioni dall'assicurazione contro la disoccupazione durante almeno un periodo di controllo dopo aver esercitato un'attività lucrativa dipendente.

Un assicurato che ha usufruito soltanto una volta del suo diritto all'esportazione delle prestazioni ma che, in seguito, ha esercitato un'attività per la quale ha ricevuto prestazioni di disoccupazione sotto forma di indennità compensative o di pagamento della differenza, non ha più diritto all'esportazione delle prestazioni conformemente all'articolo 69 del regolamento n. 1408/71. Ciò vale anche per gli assicurati che, in occasione del loro ultimo impiego, hanno beneficiato di assegni per il periodo d'introduzione o di assegni di formazione e che, al termine dell'introduzione o della formazione in questione, si sono ritrovati disoccupati. **B 120**

Affinché un assicurato possa beneficiare del diritto all'esportazione delle prestazioni, è necessario che le condizioni seguenti siano rispettate: **B 121**

- **Scopo del soggiorno all'estero** **B 122**

Ogni assicurato avente diritto alle prestazioni ha, in linea di principio, anche il diritto di esportarle in un altro Stato membro, a condizione che il suo soggiorno all'estero abbia come scopo la ricerca di lavoro e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione. Agli assicurati che si recano all'estero per intraprendere un'attività indipendente o seguire un corso di perfezionamento professionale non può essere concessa alcuna prestazione in virtù dell'articolo 69 del regolamento n. 1408/71. Se trova lavoro, l'assicurato deve pertanto essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero. Il diritto all'esportazione delle prestazioni può essere negato soltanto nel caso in cui esistano dubbi fondati in merito alla serietà della ricerca d'impiego. È il caso, ad esempio, quando un assicurato di lingua tedesca, senza alcuna conoscenza delle lingue straniere, intende recarsi tre mesi su una piccola isola del Mediterraneo allo scopo di cercare lavoro, o quando non fosse disposto, nonostante le differenze salariali tra gli Stati membri, ad accettare un'occupazione all'estero retribuita con un salario inferiore all'ultimo percepito in Svizzera.

D'altro canto, anche gli assicurati che non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi, perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro e trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano lavoro, hanno diritto all'esportazione delle prestazioni. Questo diritto deriva dall'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) e paragrafo 2 del regolamento n.1408/71. **B 123**

Anche se uno dei presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione è il fatto che l'assicurato risieda in Svizzera, le persone che hanno diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 69 del regolamento n. 1408/71 e che intendono lasciare definitivamente la Svizzera possono rinunciare al loro domicilio in Svizzera dalla data della loro partenza senza per questo perdere il diritto alle prestazioni durante il periodo di tre mesi previsto dall'articolo 69 del suddetto regolamento. **B 124**

- **Priorità del mercato svizzero del lavoro** **B 125**

Un assicurato può far valere il suo diritto all'esportazione delle prestazioni soltanto dopo essersi messo a disposizione di un ufficio svizzero di collocamento per un periodo di almeno quattro settimane (articolo 69 paragrafo 1 lettera a) del regolamento n. 1408/71). Questo periodo di attesa di quattro settimane, a cui è subordinato il mantenimento delle prestazioni, inizia a decorrere il primo giorno in cui l'assicurato soddisfa i presupposti del diritto all'indennità di cui all'articolo 8 LADI e dura 28 giorni civili. Durante questi 28 giorni, l'assicurato deve mettersi a disposizione dell'ufficio di collocamento. Se questo periodo viene interrotto, per esempio in seguito a malattia, esso viene prolungato di un numero di giorni equivalente a quello in cui l'assicurato non è stato a disposizione dell'ufficio di collocamento.

In casi eccezionali, l'autorità competente può autorizzare la partenza prima che queste quattro settimane siano trascorse. Conformemente al principio della priorità del mercato indigeno, ma anche a causa del fatto che in questa fase il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurato non è in genere ancora stato determinato, bisognerebbe ricorrere alla possibilità summenzionata soltanto in casi eccezionali, cioè quando validi motivi rendono necessaria una partenza anticipata. È il caso, ad esempio, se **B 126**

l'assicurato è già in grado di presentare offerte concrete di impiego (ad esempio convocazioni a colloqui di lavoro) o se vi è carenza di offerte di lavoro sul mercato svizzero e, con ogni probabilità, vi sarà mancanza di posti di lavoro anche per le quattro settimane del periodo d'attesa e per il rimanente periodo di riscossione delle prestazioni.

La raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996⁶ della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti dispensa i lavoratori che hanno lasciato il loro impiego per accompagnare il coniuge che ha accettato un'occupazione in uno Stato membro diverso dalla Stato competente dal rispettare il termine di quattro settimane. Tali persone non sono pertanto tenute a mettersi a disposizione dell'ufficio svizzero di collocamento per almeno quattro settimane prima di far valere il loro diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 69 del regolamento n. 1408/71. **B 127**

Considerato il principio della priorità del mercato svizzero del lavoro, fino al momento della sua partenza l'assicurato deve cercare attivamente un posto di lavoro in Svizzera ed accettare l'impiego che gli viene attribuito. GLi URC sono pertanto tenuti, nella misura del possibile, ad assegnare posti di lavoro agli assicurati che, giunti al termine del periodo di attesa di quattro settimane, sono intenzionati a partire immediatamente ma non hanno fatto tutto il possibile, né durante il termine di disdetta né durante la disoccupazione, per trovare lavoro. **B 128**

Il diritto all'esportazione delle prestazioni non può però essere negato all'assicurato soltanto sulla base del rifiuto, da parte sua, dell'impiego che gli è stato attribuito. Il fatto di rifiutare un'occupazione adeguata attribuitagli comporta la sospensione del diritto all'indennità in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d LADI. Un'eventuale obiezione da parte dell'assicurato, motivata in base ad una scelta personale di lavorare all'estero o nel suo Paese d'origine, non potrebbe costituire una circostanza attenuante. Fintanto che riceve prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la **B 129**

⁶ GU C 067 del 04.03.1997, pag. 3

disoccupazione, l'assicurato deve essere disposto ad accettare un impiego sul mercato del lavoro svizzero.

- **Prescrizioni di controllo durante il periodo di esportazione delle prestazioni** **B 130**

L'assicurato deve mettersi a disposizione del servizio di collocamento dello Stato in cui avviene la ricerca di impiego (articolo 69 paragrafo 1 lettera b) del regolamento n. 1408/71) e sottoporsi alle prescrizioni di controllo secondo la legislazione di detto Stato. Ciò significa che, per non perdere il diritto all'indennità giornaliera, l'assicurato deve iscriversi presso l'ufficio estero del lavoro entro il settimo giorno dalla data in ha cessato di essere a disposizione dell'URC; se si iscrive dopo questo termine, le indennità giornaliere gli verranno versate soltanto a partire dalla data di iscrizione. Il termine di iscrizione di sette giorni decorre dalla data di partenza e scade il sesto giorno civile seguente. Il giorno dell'ultima visita dell'assicurato all'URC non deve necessariamente coincidere con la data di partenza; è tuttavia essenziale che l'assicurato sia raggiungibile e idoneo al collocamento anche durante il periodo compreso tra la sua ultima visita all'URC e la sua partenza.

Esempio

B 131

Il 1° ottobre l'assicurato annuncia all'URC la sua intenzione di partire, in data 10 ottobre, per uno Stato membro dell'Unione europea, allo scopo di cercare un impiego. A partire dal 10 ottobre (data di partenza) l'assicurato non è più a disposizione dell'URC per un eventuale collocamento; affinché le prescrizioni di controllo siano considerate integralmente rispettate ed egli possa riscuotere le prestazioni senza interruzioni, è tenuto ad iscriversi entro il 16 ottobre presso il servizio di collocamento dello Stato in cui cerca un'occupazione. Se dovesse iscriversi soltanto il 17 ottobre, non avrebbe diritto all'indennità per il periodo compreso tra il 10 e il 16 ottobre.

Nelle foglio di avvertenze del modulo E 303/5 sono indicati i servizi di collocamento di ogni Stato membro presso i quali una persona in cerca di impiego deve presentarsi.

B 132

In casi eccezionali, l'autorità competente può prolungare il termine di iscrizione di sette giorni, soprattutto se l'assicurato è stato impossibilitato ad iscriversi entro il termine richiesto per cause indipendenti dalla sua volontà, ad esempio perché:

- l'ufficio estero competente era chiuso, oppure
- l'assicurato si è ammalato poco prima della partenza: in questo caso egli deve comunque informare immediatamente l'URC.

Lo stesso regolamento n. 1408/71 parla di "casi eccezionali": in questo senso, una proroga del termine di iscrizione di sette giorni dovrebbe essere accordata soltanto nel caso in cui fosse oggettivamente impossibile per l'assicurato iscriversi per tempo presso il servizio di collocamento del Paese dove cerca un'occupazione. L'assicurato non può dare per scontato che l'ufficio competente sia aperto ed aspettare l'ultimo giorno a disposizione per iscriversi, quando può invece farlo in anticipo.

- **Durata del diritto al mantenimento delle prestazioni**

Conformemente all'articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento n. 1408/71, l'assicurato che si reca in uno Stato dell'unione europea o dell'AELS alla ricerca di un'occupazione deve, se non ha trovato un impiego all'estero e se intende continuare a percepire l'indennità di disoccupazione, tornare in Svizzera prima della scadenza del termine di tre mesi per l'esportazione delle prestazioni. L'assicurato che lascia la Svizzera il 15 febbraio deve perciò annunciarsi nuovamente all'URC entro il 14 maggio. Se, senza un motivo valido, si iscrive dopo la scadenza del termine di tre mesi, l'assicurato perde ogni diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71. Pertanto, un assicurato che ha beneficiato del diritto all'esportazione delle prestazioni e che è ritornato in Svizzera troppo tardi non può più percepire le indennità a cui avrebbe ancora diritto nell'ambito del termine quadro in corso. Avrà nuovamente diritto all'indennità di disoccupazione una volta scaduto il termine quadro soltanto se nel frattempo avrà acquisito, tramite un'occupazione soggetta a contribuzione o in seguito a un motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, il diritto di aprire

un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

Se non ritorna nello Stato competente per il versamento delle prestazioni prima della scadenza del termine di tre mesi, l'assicurato perde **ogni** diritto alle prestazioni. Pertanto, egli non può più partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo l'articolo 59d LADI. Nonostante ciò, se l'assicurato ritrova un'occupazione durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni e, nell'ambito di tale attività, subisce perdite di lavoro in seguito alla riduzione dell'orario o alle condizioni meteorologiche, il suo datore di lavoro può senz'altro richiedere l'indennità per lavoro ridotto o per intemperie anche per questo lavoratore. Analogamente, l'assicurato ha diritto all'indennità per insolvenza se il suo datore di lavoro risulta insolvente.

B 136

Il termine di tre mesi fissato nell'articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71 può, in casi eccezionali, essere prolungato. Dato che il ritorno entro il termine condiziona il diritto al mantenimento delle prestazioni, l'autorizzazione di un'eventuale proroga del termine spetta alla cassa di disoccupazione scelta dall'assicurato; anche in tal caso la cassa deve adottare criteri molto restrittivi.

B 137

Esempio

Nella causa 139/78 Coccioli contro il *Bundesanstalt für Arbeit*, un lavoratore dipendente italiano, avente diritto all'indennità in Germania, non è rientrato in questo Paese entro il termine di tre mesi, giustificando il ritardo con un suo stato di malattia. L'autorità tedesca competente ha rifiutato la sua domanda di proroga, per il motivo che quest'ultima può venire concessa soltanto in casi particolari. Nel caso specifico, già molto tempo prima che l'assicurato si ammalasse, il suo soggiorno non poteva più essere giustificato dalla ricerca di un posto di lavoro, visto che era prevedibile che non avrebbe trovato un'occupazione nel settore in cui stava effettuando le sue ricerche. La CGCE ha confermato la decisione presa dall'autorità tedesca: quando l'autorità competente dello Stato che versa le prestazioni deve decidere in merito alla concessione della proroga, essa deve considerare tutti i fattori che, a suo

B 138

avviso, sono importanti per valutare la situazione del disoccupato e l'effettiva esistenza di un controllo. Nella formulazione di un giudizio in merito alle circostanze effettive di un caso particolare, l'autorità deve verificare se l'assicurato ha usufruito dei diritti invocati, conferitigli dall'articolo 69 del regolamento n. 1408/71, in modo conforme allo scopo, vale a dire per cercare un lavoro.

La perdita del diritto residuo alle indennità giornaliere in caso di ritorno tardivo si giustifica nella misura in cui l'articolo 69 del regolamento n. 1408/71 favorisce il disoccupato che fa valere il suo diritto all'esportazione delle prestazioni rispetto al disoccupato che rimane nello Stato competente per il versamento delle prestazioni⁷. Le autorità svizzere preposte al mercato del lavoro hanno il compito di reinserire i beneficiari delle prestazioni nel mercato del lavoro: ciò sarebbe impossibile se, per vari mesi, le persone in cerca d'impiego non fossero a disposizione degli uffici di collocamento o non volessero esserlo. La perdita del diritto residuo alle indennità è un provvedimento che comporta gravi conseguenze per l'assicurato; per questo motivo, è importante che l'assicurato sia avvertito, prima della sua partenza, delle conseguenze di un rientro tardivo. Conformemente all'articolo 83 paragrafo 2 del regolamento n. 574/72, i servizi del lavoro dello Stato competente (in Svizzera si tratta del servizio cantonale competente), devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento n. 1408/71 e dall'articolo 83 del regolamento n. 574/72. Di conseguenza, l'assicurato deve confermare per iscritto di aver ricevuto le "Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione". In questo attestato, di cui una copia è consegnata all'assicurato, figura il termine entro il quale deve nuovamente iscriversi presso l'URC.

B 139

Se lo scadere del termine di tre mesi coincide con un sabato o con una domenica, l'assicurato deve annunciarsi all'URC al più tardi il lunedì seguente.

B 140

⁷ CGCE nelle cause 41, 121 e 796/79

L'URC conserva l'originale di questa conferma: esso deve trasmetterne una copia alla cassa nel caso in cui questa lo richieda, in particolare nel caso in cui l'assicurato ritorni tardivamente e la cassa deve verificare il suo diritto alle prestazioni. **B 141**

L'articolo 69 del regolamento n. 1408/71 si intitola " Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni". Nel caso di un assicurato che rientra in Svizzera dopo lo scadere del termine per il ritorno, la questione relativa alla possibilità di mantenere il diritto all'indennità di disoccupazione dovrà essere decisa dalla cassa al momento di determinare il diritto all'indennità dell'assicurato. La cassa dovrà stabilire se si tratta di un caso eccezionale e, di conseguenza, se il termine di tre mesi di cui all'articolo 69 del regolamento n. 1408/71 può essere prolungato. Se l'assicurato non può far valere un motivo valido, la cassa deve negargli il diritto all'indennità e notificargli la decisione presa. **B 142**

Lo scopo dell'esportazione delle prestazioni è la ricerca di un impiego e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione; per questo motivo, l'assicurato non può prolungare il termine fissato nell'articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento n. 1408/71 facendo uso dei giorni esenti dall'obbligo di controllo ai quali ha diritto in virtù dell'articolo 27 OADI. Conformemente all'articolo 27 capoverso 6 OADI, tali giorni non possono essere usati né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il soggiorno all'estero per il quale usufruisce dell'esportazione delle prestazioni. **B 143**

In compenso, i giorni durante i quali l'assicurato si mette a disposizione del servizio di collocamento di un altro Stato dell'AELS o di uno Stato dell'Unione europea contano come giorni di disoccupazione controllata e, a sua volta, danno diritto a giorni esenti dall'obbligo di controllo. **B 144**

L'assicurato va inoltre avvertito del fatto che è nel suo interesse annunciarsi rapidamente all'URC al suo ritorno, in quanto, contrariamente ai giorni utilizzati per il trasferimento nello Stato in cui cerca un'occupazione, i giorni trascorsi da quando ha cessato di essere a disposizione del servizio di **B 145**

collocamento di tale Stato al momento della sua reinscrizione presso l'URC non vengono indennizzati.

Un soggiorno all'estero di una durata superiore a tre mesi comporta una perdita del diritto residuo all'indennità di disoccupazione soltanto se l'assicurato ha percepito prestazioni da parte dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione durante il suo soggiorno all'estero, vale a dire se ha beneficiato del diritto stabilito nell'articolo 69 del regolamento n. 1408/71. Se l'assicurato non fa valere i diritti che il diritto comunitario gli conferisce e rinuncia alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione durante il suo soggiorno all'estero, la questione inerente alla possibilità di usufruire ancora, al suo ritorno, del diritto alle prestazioni è valutata unicamente in base al diritto svizzero. Nel caso in cui l'assicurato non sia ancora arrivato alla fine del suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni e se soddisfa le altre condizioni di cui all'articolo 8 LADI, egli può percepire le indennità giornaliere residue fino alla fine del termine quadro.

B 146

- **Limitazione della durata di esportazione delle prestazioni**

Il diritto all'esportazione delle prestazioni non può comportare la proroga della durata massima del periodo di riscossione delle indennità. Se viene stabilito fin dall'inizio che il diritto dell'assicurato si estinguerà durante il termine di tre mesi, per esempio perché l'assicurato aggiunge l'età del pensionamento, il termine per l'esportazione delle prestazioni scadrà l'ultimo giorno in cui l'assicurato soddisfa le condizioni che danno diritto all'indennità.

B 147

Se, invece, il diritto residuo all'indennità di disoccupazione non copre il periodo di tre mesi, la durata dell'esportazione delle prestazioni non viene necessariamente ridotta: è infatti possibile che durante questi tre mesi l'assicurato svolga un'attività temporanea o non riscuota l'indennità in seguito a malattia o infortunio: in questo caso, egli ha diritto alla riscossione delle indennità fino all'esaurimento delle indennità residue.

B 148

- **Normativa speciale per i lavoratori stagionali**

I lavoratori stagionali possono scegliere di far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione nello Stato del loro ultimo impiego o nello Stato di provenienza (n. marg. B 48). Per questo motivo, l'articolo 69 paragrafo 1 lettera c) (ultima frase) del regolamento n. 1408/71 limita la durata del diritto alle prestazioni dei lavoratori stagionali al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale sono stati assunti. **B 149**

Pertanto, un lavoratore stagionale può far valere il suo diritto all'esportazione delle prestazioni soltanto se si ritrova disoccupato prima della fine della stagione per la quale è stato assunto. In questo caso può, purché soddisfi le altre condizioni necessarie, percepire l'indennità di disoccupazione in Svizzera e, dopo essersi messo a disposizione dell'ufficio svizzero di collocamento durante il periodo di attesa di quattro settimane, recarsi nel suo Stato di provenienza o in un altro Stato membro allo scopo di cercare un lavoro. Nonostante ciò, il suo diritto all'esportazione delle prestazioni può durare meno di tre mesi visto che si estingue al termine della stagione. Se vuole continuare a ricevere le prestazioni dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, l'assicurato deve ritornare in Svizzera e iscriversi nuovamente all'URC al più tardi l'ultimo giorno della stagione per la quale è stato assunto. **B 150**

Se l'assicurato ritorna nel suo Stato di provenienza allo scopo di cercare lavoro e non rientra in Svizzera entro il termine stabilito, alla scadenza del termine di esportazione delle prestazioni il versamento delle prestazioni spetta allo Stato di provenienza, sempre che l'assicurato soddisfi le condizioni necessarie secondo la legislazione di tale Stato. In questo caso, le indennità giornaliere percepite nello Stato del suo ultimo impiego vengono dedotte dal numero massimo di indennità a cui ha diritto secondo il diritto in vigore nel suo Paese di provenienza. **B 151**

Esempio

Un boscaiolo svizzero viene assunto da un'azienda finlandese per un'attività stagionale di disboscamento della durata di sette mesi. Licenziato dopo cinque mesi, il boscaiolo svizzero si mette a disposizione dei servizi di **B 152**

collocamento finlandesi per un mese prima di chiedere l'esportazione in Svizzera del suo diritto alle prestazioni dell'assicurazione finlandese. Usufruisce di questo diritto ancora per un mese (fino al termine dell'attività stagionale di disboscamento). Alla scadenza di questo mese non ritorna in Finlandia, bensì decide di esercitare il suo diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera. Il numero massimo di indennità giornaliera a cui ha diritto secondo la legislazione svizzera viene allora ridotto del numero di indennità giornaliera di disoccupazione che ha percepito conformemente al diritto finlandese.

2.5.2 Versamento delle prestazioni durante il periodo di esportazione delle prestazioni

Anche se, durante il periodo di ricerca di un posto di lavoro all'estero, l'assicurato deve sottostare alle prescrizioni di controllo previste dalla legislazione dello Stato ospitante, per quanto concerne il diritto alle prestazioni egli rimane comunque sottoposto alle prescrizioni della LADI. L'esportazione delle prestazioni non influisce pertanto sull'importo dell'indennità di disoccupazione, sulla durata di riscossione o sulle altre condizioni di cui all'articolo 8 LADI, ad eccezione della condizione del domicilio in Svizzera secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI per le persone che hanno lasciato la Svizzera definitivamente (cfr. n. marg. B 123). **B 153**

Affinché l'assicurato possa usufruire della sua indennità di disoccupazione durante il periodo in cui cerca lavoro all'estero, l'articolo 70 paragrafo 1 del regolamento n. 1408/71 prevede che l'istituzione competente dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro versi all'assicurato l'indennità a cui egli ha diritto conformemente alla LADI. Per questo motivo, è necessario che la cassa di disoccupazione svizzera fornisca all'istituzione interessata le informazioni necessarie a riguardo (cfr. punto 2.5.3, Serie di moduli E 303). La Direzione del lavoro del Seco rimborsa poi all'istituzione estera gli importi che quest'ultima ha versato all'assicurato (articolo 70 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71). **B 154**

Nel caso contrario, ossia quando un avente diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea dimora temporaneamente in Svizzera allo scopo di cercare lavoro, l'interessato deve iscriversi presso un URC e sottoporsi alle prescrizioni di controllo secondo la LADI. Una cassa di disoccupazione svizzera gli versa l'indennità a cui ha diritto in virtù della legislazione in vigore nello Stato di provenienza. **B 155**

2.5.3 Attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione: serie di moduli E 303

Durante il periodo di esportazione delle prestazioni, l'assicurato continua a sottostare alla legislazione dello Stato di provenienza per quanto concerne il suo diritto alle prestazioni. Per questo motivo è necessario che l'istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato in cui cerca lavoro sia a conoscenza dell'importo delle prestazioni e del periodo durante il quale essa deve fornire tali prestazioni. Affinché questo scambio di informazioni sia garantito, la Commissione delle Comunità europee ha elaborato, in applicazione dell'articolo 83 del regolamento n. 574/72, la serie di moduli E 303/0 - 303/5. **B 156**

Questa serie di moduli contiene tutte le indicazioni concernenti:

- l'inizio e la durata del versamento delle prestazioni
- l'importo di tali prestazioni
- le circostanze che possono portare ad una sospensione del loro versamento da parte dell'istituzione estera. **B 157**

La persona in cerca di impiego ha di norma il dovere, secondo l'articolo 83 paragrafo 2 del regolamento n. 574/72, di far compilare il suddetto attestato dalla cassa di disoccupazione prima della sua partenza. Se omette di farlo, l'ufficio competente dello Stato dove cerca un'occupazione dovrà richiederlo all'istituzione competente del Paese di provenienza. Ciò significa che la cassa di disoccupazione di un assicurato indigeno intenzionato a recarsi in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS per cercare un lavoro deve compilare **B 158**

la serie di moduli E 303. Essa è inoltre tenuta a richiedere l'attestato E 303 per una persona in cerca d'impiego che ha diritto all'indennità in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS e che dimora temporaneamente in Svizzera per cercare un lavoro, nel caso in cui questa persona non sia in grado di presentarlo.

La serie di moduli E 303 si compone di cinque parti.

B 159

- L'attestato **E 303/0** è conservato dall'autorità competente (URC e casse di disoccupazione) dello Stato in cui il disoccupato ha diritto alle prestazioni.

La persona in cerca d'impiego porta con sé i moduli E 303/1 – 303/5 nello Stato in cui è intenzionato a cercare un'occupazione.

- L'attestato **E 303/1** è conservato dall'autorità competente dello Stato in cui l'assicurato cerca un'occupazione.
- L'attestato **E 303/2** è trasmesso dall'ufficio del lavoro dello Stato in cui l'assicurato cerca un'occupazione all'autorità dello Stato di provenienza (cassa di disoccupazione), per comunicarle l'avvenuta iscrizione del lavoratore disoccupato e la data a partire da cui la cassa estera può versare le prestazioni.
- L'attestato **E 303/3** deve essere inviato, in caso di malattia dell'assicurato, all'assicurazione malattia competente del luogo in cui avviene la ricerca di lavoro unitamente al modulo E 111 (cfr. n. marg. B 197).
- L'attestato **E 303/4** ha una doppia funzione: una copia è trasmessa per informazione alla cassa competente affinché possa calcolare il diritto residuo spettante all'assicurato al suo ritorno. L'originale è inviato all'autorità competente dello Stato di provenienza (Direzione del lavoro del Seco) unitamente alla domanda di rimborso delle prestazioni fornite all'assicurato.
- L'attestato **E 303/5** contiene le "Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione" pubblicate dalla Commissione delle Comunità europee. L'URC è tenuto ad accertarsi che la persona in cerca d'impiego abbia ricevuto queste "Avvertenze" e ne abbia preso atto, in particolare, che egli sia a conoscenza delle conseguenze di un ritorno tardivo.

Se l'assicurato prevede di cercare un'occupazione in più di uno Stato membro dell'Unione europea, è tenuto a portare con sé la serie di moduli E 303 debitamente compilati per ogni Stato in cui intende recarsi. **B 160**

2.5.4 Cittadini dell'Unione europea o dell'AELS che cercano un'occupazione in Svizzera

2.5.4.1 Iscrizione presso un ufficio regionale di collocamento

I cittadini dell'Unione europea o dell'AELS (di cui fanno parte anche gli svizzeri) che hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS e che vengono in Svizzera per cercare lavoro devono iscriversi come persone in cerca d'impiego presso un URC. Sono tenuti a farlo entro sette giorni dal momento in cui cessano di essere a disposizione dell'ufficio del lavoro del loro Paese di provenienza o entro il termine indicato al punto 3 dei moduli E 303/1 - 303/4. Se l'assicurato si iscrive troppo tardi all'URC, la cassa potrà versargli le prestazioni soltanto a partire da quella data. **B 161**

La persona in cerca d'impiego è autorizzata a cercare lavoro su tutto il territorio svizzero, ma l'URC a cui si è annunciata al suo arrivo rimane competente per tutta la durata del suo soggiorno in Svizzera. Questa norma è contenuta nel nuovo articolo 20a OADI. Prima di registrare la persona in cerca d'impiego nel sistema d'informazione COLSTA, è perciò necessario verificare che non sia già iscritta presso un altro URC. **B 162**

La persona in cerca d'impiego può scegliere liberamente, nel territorio in cui cerca un impiego, l'URC presso cui iscriversi. Non è necessario che sia l'URC competente per il suo luogo di soggiorno in Svizzera, l'importante è che si iscriva presso l'URC del Cantone in cui si mette per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. **B 163**

Se la persona in cerca d'impiego avesse nuovamente la possibilità di far valere il suo diritto all'assegnazione delle prestazioni e ritornasse a cercare lavoro in **B 164**

il suo diritto all'esportazione delle prestazioni e ritornasse a cercare lavoro in Svizzera, essa potrebbe scegliere un altro URC, da cui dipenderebbe però per tutta la durata del suo soggiorno in Svizzera.

L'URC registra il disoccupato come persona in cerca d'impiego. Un cittadino in cerca d'impiego che non ha mai lavorato precedentemente in Svizzera non possiede un numero AVS. Visto che durante il periodo di ricerca d'impiego in Svizzera continua a sottostare al regime di sicurezza sociale del suo Stato di provenienza, egli non deve versare contributi AVS in Svizzera; per questo motivo non ha bisogno di un numero AVS. È possibile registrarlo nel COLSTA omettendo il numero AVS, inserendo una "X" nel campo relativo allo statuto di soggiorno: ciò significa che la persona in questione è venuta in Svizzera per cercare lavoro.

B 165

Quando la persona in cerca d'impiego si iscrive per la prima volta presso un URC, quest'ultimo le consegna una lista delle casse di disoccupazione a sua disposizione affinché possa scegliere quella che le verserà l'indennità durante il suo soggiorno in Svizzera.

B 166

Di norma la persona in cerca d'impiego dovrebbe indicare un indirizzo in Svizzera presso il quale essa è reperibile e a cui possono essere inviati i conteggi della cassa, notificate le assegnazioni di impieghi, ecc. Se ciò non è possibile, il conteggio può, in via eccezionale, essere spedito al suo indirizzo all'estero; la persona in cerca d'impiego deve comunque indicare all'URC dove e in che modo quest'ultimo la può contattare in Svizzera per attribuirle un'occupazione. Considerato che la persona in cerca d'impiego non ha un domicilio in Svizzera, è possibile che essa cambi frequentemente il suo luogo di soggiorno. In questo caso, è sufficiente che sia raggiungibile telefonicamente o che si presenti puntualmente agli appuntamenti fissati con l'URC.

B 167

L'URC avverte inoltre la persona in cerca d'impiego che è tenuta ad aprire un conto postale o bancario in Svizzera affinché la cassa da essa scelta possa versarle l'indennità di disoccupazione. Le poste e le banche sono reticenti ad aprire un conto a nome di una persona domiciliata all'estero se sanno che tale

B 168

conto è aperto per un breve periodo di tempo.

Se l'assicurato non può aprire un conto in quanto non è domiciliato in Svizzera, **B 169**
la cassa di disoccupazione versa l'indennità di disoccupazione mediante
assegno, ordine di pagamento oppure in contanti. Le spese derivanti andranno
a carico del fondo di compensazione.

Al momento della sua iscrizione, la persona in cerca d'impiego dovrà presentare **B 170**
i moduli E 303/1 – 303/4. L'URC compila il modulo "Iscrizione all'URC",
annotando la data alla quale la persona in cerca d'impiego si è presentata per la
prima volta: conserva per sé una copia del modulo E 303/1 e trasmette i moduli
E 303/1 – 303/4, con una copia del modulo "Iscrizione all'URC", alla cassa
scelta dalla persona in cerca d'impiego.

La cassa di disoccupazione verifica se la persona in cerca d'impiego si è **B 171**
iscritta in tempo presso l'ufficio di collocamento, compila i punti 7.2 e 8 e
trasmette il modulo E 303/2 all'istituzione competente dello Stato di provenienza
della persona in cerca d'impiego, indicata al punto 6.

Se la persona in cerca di impiego non è in grado di presentare i moduli E 303/1 **B 172**
- 303/4, la cassa di disoccupazione li richiede all'istituzione dello Stato di
provenienza per mezzo del modulo E 001, specificando ai punti 9 o 9.1 quali
sono i moduli di cui necessita. La lista delle istituzioni competenti degli Stati
membri dell'Unione europea e dell'AELS figura nell'allegato 2 del regolamento n.
574/72. Quando una persona in cerca d'impiego, sprovvista dell'attestato E 303,
si iscrive all'URC, è indispensabile che quest'ultimo chieda all'interessato le
indicazioni richieste al punto 2 del modulo E 001, le registri e trasmetta il più
rapidamente possibile la copia del modulo "Iscrizione all'URC" alla cassa scelta
dall'interessato, affinché questa possa richiedere i moduli E 303 mancanti.

A Procedura da seguire per una persona in cerca d'impiego B 173
provvista dei moduli E 303/1 – 303/4

1. L'URC compila il modulo "Iscrizione all'URC".
2. L'URC fa una copia del modulo E 303/1 per i propri dossier e trasmette i moduli E 303/1 - 303/4, così come una copia del modulo "Iscrizione all'URC", alla cassa scelta dalla persona in cerca d'impiego.
3. La cassa di disoccupazione verifica se la persona in cerca d'impiego si è iscritta entro il termine fissato nel punto 3 del modulo E 303/1; compila i punti 7.2 e 8 del modulo E 303/2, che trasmette all'istituzione estera.
4. Se la persona in cerca di impiego si iscrive troppo tardi, le prestazioni le verranno versate soltanto a partire dal giorno dell'iscrizione all'URC (punto 2 del modulo E 303/1).
5. Alla fine del mese l'assicurato compila il modulo "Indicazioni della persona in cerca di impiego per il mese di..." e lo consegna all'URC. Quest'ultimo lo completa e lo trasmette alla cassa di disoccupazione. Le "Indicazioni della persona in cerca di impiego per il mese di..." non possono essere trasmesse elettronicamente.

La cassa versa le prestazioni, conformemente alle indicazioni dell'istituzione estera, per i giorni di disoccupazione controllata attestati dall'URC. I versamenti non possono **in alcun caso** essere fatti su un conto estero, bensì unicamente su un conto bancario o postale in Svizzera o, eventualmente, tramite assegno, ordine di pagamento o in contanti (cfr. n. marg. B 169). Per quanto concerne il tasso di cambio, si vedano i numeri marginali B 174 e B 175.

6. Le "Indicazioni della persona in cerca di impiego per il mese di...", completate da quelle dell'URC relative ad un eventuale rifiuto da parte dell'assicurato di un'occupazione assegnatagli, permettono alla cassa di constatare se si è verificata una circostanza di cui al punto 5 del modulo E

303/1. In caso affermativo, la cassa sospende i versamenti e ne informa l'istituzione estera, a meno che non si tratti di un guadagno occasionale (punto 5.2). In tal caso, la cassa sospende il versamento soltanto per i giorni in cui la persona in cerca d'impiego è stata remunerata per l'esercizio di tale attività occasionale.

Siccome l'assicurato, per quanto riguarda il suo diritto alle prestazioni, continua a sottostare alla legislazione dello Stato di provenienza, spetta all'istituzione di assicurazione di quel Paese decidere in merito alla ripresa dei versamenti. La cassa può ricominciare a versare le prestazioni soltanto con l'autorizzazione dell'istituzione estera.

7. La cassa di disoccupazione compila il modulo E 303/4. Essa ne conserva una copia per i propri dossier, ne invia un'altra copia per informazione all'istituzione estera e trasmette l'originale al settore Finanze della Direzione del lavoro del Seco, che chiede all'istituzione estera il rimborso delle prestazioni versate.

Nel modulo E 303/4, l'importo delle prestazioni versate deve essere convertito nella moneta dello Stato a cui appartiene l'istituzione che ha rilasciato il modulo. Dal 1° gennaio 2002, l'Euro è diventato la moneta nazionale di tutti gli Stati dell'Unione europea, ad eccezione di Danimarca, Gran Bretagna e Svezia. I tassi di cambio sono fissati ogni tre mesi dalla Commissione europea e pubblicati nel Foglio ufficiale. La Direzione del lavoro registra i corsi attuali direttamente nel sistema di pagamento.

B 174

I tassi di cambio pubblicati al termine di ogni trimestre sono validi per il trimestre seguente. Se il periodo di versamento delle prestazioni relativo alla ricerca di impiego è a cavallo di due trimestri, viene applicato un unico tasso di cambio per tutta la durata del versamento delle prestazioni: in questo caso è determinante la data del primo versamento dell'indennità. Se la persona in cerca d'impiego si trova in Svizzera dal 15 marzo al 14 giugno e il primo versamento è avvenuto il 5 aprile, il tasso di cambio applicabile per l'insieme dei versamenti è quello del secondo trimestre.

B 175

B Procedura da seguire per una persona in cerca d'impiego sprovvista dei moduli E 303/1 - 303/4 B 176

1. Se un cittadino dell'Unione europea e dell'AELS in cerca d'impiego si iscrive presso un URC e non è in grado di presentare gli attestati E 303/1 - 303/4, l'URC compila il modulo "Iscrizione all'URC", vi annota la data alla quale l'interessato si è annunciato per la prima volta e registra quest'ultimo nel sistema d'informazione COLSTA come persona in cerca d'impiego.
2. L'URC trasmette alla cassa di disoccupazione scelta dalla persona in cerca d'impiego una copia del modulo "Iscrizione all'URC". La cassa, a sua volta, richiede l'attestato E 303 all'istituzione dello Stato di provenienza dell'assicurato. A tal fine, essa deve obbligatoriamente utilizzare il modulo E 001; al punto 1 annota l'indirizzo dell'istituzione estera indicata nell'allegato 2 del regolamento n. 574/72, al punto 2 i dati personali della persona in cerca d'impiego, al punto 9.1 i moduli E 303 di cui essa ha bisogno e al punto 12 l'indirizzo al quale l'istituzione estera deve inviare tali moduli.
3. Finché la cassa non è in possesso di moduli E 303, essa non è autorizzata a versare prestazioni o anticipi.
4. Al momento in cui riceve la serie di moduli E 303 dall'istituzione estera, la cassa trasmette all'URC una copia del modulo E 303/1 e registra gli altri dati necessari per il versamento delle prestazioni.
5. Mediante il modulo E 303/2, essa comunica all'istituzione estera la data in cui la persona in cerca d'impiego si è messa a disposizione dell'ufficio di collocamento in Svizzera e a partire dalla quale la cassa versa le prestazioni.

In seguito si procede come per le persone in cerca d'impiego provviste dei moduli E 303.

2.5.4.2 Applicazione delle prescrizioni di controllo

Durante il periodo di ricerca di lavoro in Svizzera, l'assicurato sottostà alle prescrizioni di controllo della LADI. Con le persone in cerca d'impiego dell'Unione europea e dell'AELS, l'URC procede come se si trattasse di assicurati nazionali (articolo 83 paragrafo 3 del regolamento n. 574/72). Considerato che lo scopo del soggiorno in Svizzera è la ricerca di un'occupazione, la persona in cerca d'impiego non può beneficiare dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione non si assume i costi dei provvedimenti in favore delle persone in cerca d'impiego il cui diritto alle prestazioni è disciplinato dalla legislazione del loro Stato di provenienza. I costi derivanti dalla partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro da parte di una persona in cerca d'impiego dell'Unione europea o dell'AELS non possono neppure essere imputati all'assicurazione dello Stato di provenienza.

B 177

In conseguenza del fatto che, per ciò che concerne il diritto alle prestazioni, la persona in cerca d'impiego dell'Unione europea o dell'AELS continua a sottostare alla legislazione del suo Stato di provenienza, né l'autorità cantonale competente, né la cassa di disoccupazione possono sospendere il suo diritto all'indennità. In compenso, la cassa può sospendere i versamenti se si verifica una circostanza di cui al punto 5 dell'attestato E 303.

B 178

Il versamento delle prestazioni deve essere sospeso se il disoccupato:

B 179

- accetta un impiego a tempo pieno o a tempo parziale,
- esercita un'attività indipendente
- rifiuta un'occupazione attribuitagli dall'ufficio del lavoro,
- non si sottopone o non si sottopone più alle prescrizioni di controllo,
- è colpito da incapacità lavorativa temporanea o permanente.

Al verificarsi di uno di questi fatti, la cassa di disoccupazione sospende i versamenti. Essa decide in base alle informazioni contenute nel modulo

B 180

"Indicazioni della persona in cerca d'impiego per il mese di..." compilato dall'URC: quest'ultimo segnala se l'assicurato ha rifiutato un'occupazione che gli era stata attribuita. Nel caso in cui sospende i versamenti, la cassa di disoccupazione informa l'istituzione estera.

La cassa può riprendere il versamento delle prestazioni soltanto dopo essere stata autorizzata dall'istituzione estera (articolo 83 paragrafo 3 del regolamento n. 574/72), ad eccezione dei casi di cui al punto 5.2 (sospensione del versamento per i giorni in cui la persona in cerca d'impiego ha diritto al guadagno occasionale) e al punto 5.7 (incapacità lavorativa temporanea, nella misura in cui l'attestato è stato rilasciato da un'istituzione lussemburghese o portoghese; cfr. nota 10a dell'attestato E 303) **B 181**

Le prescrizioni di controllo dell'articolo 17 LADI impongono all'assicurato il dovere di cercare egli stesso un'occupazione e di fornire la prova degli sforzi intrapresi nella ricerca di un impiego. Questo vale anche per le persone in cerca d'impiego dell'Unione europea o dell'AELS. In caso di inottemperanza, però, tali persone non potranno essere sanzionate con giorni di sospensione giusta l'articolo 30 LADI. Eventualmente, la cassa può sospendere il versamento e avvisare l'istituzione dello Stato di provenienza che la persona in cerca d'impiego non è disponibile al collocamento. Non sapendo se sforzi insufficienti per trovare un lavoro costituiscano un motivo di sospensione secondo il diritto dello Stato che versa le prestazioni, è consigliabile verificare l'effettiva disponibilità al collocamento dell'assicurato assegnandogli un impiego. Rifiutando un'occupazione adeguata, la persona in cerca d'impiego si rende colpevole del fatto menzionato al punto 5.3 dell'attestato E 303. In questo caso, alla fine del mese l'URC è tenuto a notificare il rifiuto alla cassa tramite il modulo "Indicazioni della persona in cerca d'impiego per il mese di...", affinché essa possa sospendere i versamenti, informando nel contempo l'istituzione estera. **B 182**

Se, durante il periodo transitorio di cinque anni in cui la Svizzera è autorizzata a mantenere il contingentamento, la persona in cerca d'impiego trova un'occupazione in Svizzera per la quale ottiene un permesso di lavoro, l'URC annulla la sua iscrizione come persona in cerca d'impiego. In seguito la cassa **B 183**

compila il modulo E 303/4, con il quale comprova le prestazioni versate fino all'assunzione d'impiego, e ne invia l'originale al settore Finanze della Direzione del lavoro. Trasmette inoltre una copia all'istituzione competente dello Stato di provenienza della persona in cerca d'impiego, per informarla della sospensione del versamento a motivo dell'assunzione d'impiego.

2.5.5 Cittadini dell'Unione europea o dell'AELS che cercano un'occupazione in un altro Stato membro dell'AELS o in uno Stato membro dell'Unione europea

2.5.5.1 Annuncio della partenza all'URC

In Svizzera, gli assicurati che hanno diritto alle prestazioni e che intendono cercare lavoro in un altro Stato dell'AELS o in uno Stato membro dell'Unione europea devono, prima della loro partenza, farsi rilasciare dalla cassa di disoccupazione la serie di moduli E 303. **B 184**

All'occorrenza, essi devono seguire la procedura seguente: **B 185**
l'annuncio dell'intenzione di esercitare il diritto all'esportazione delle prestazioni è il primo passo che l'assicurato deve compiere e viene sempre effettuato presso l'URC. Egli comunica all'URC la data della sua partenza, affinché quest'ultimo sia a conoscenza del periodo in cui l'assicurato rimane ancora a disposizione dell'ufficio svizzero di collocamento. L'URC compila il punto 1 dell'attestato E 303 e annota al punto 3 la data di partenza. In seguito, trasmette la serie di moduli alla cassa di disoccupazione. Per potere comunicare all'istituzione estera l'inizio del versamento delle prestazioni, è indispensabile che la cassa conosca la data di partenza.

Se la cassa di disoccupazione constata che l'assicurato, il giorno della sua partenza, non ha ancora diritto all'indennità di disoccupazione, per esempio perché ha ancora giorni di sospensione a suo carico, essa cancella le indicazioni iscritte dall'URC al punto 3 e, in sostituzione, compila il punto 3.1. **B 186**
Attenzione: se il punto 3 è compilato, il punto 3.1 deve **sempre** essere lasciato

in bianco, e viceversa: essi contengono indicazioni in contraddizione tra di loro.

La cassa compila i moduli con le informazioni di sua competenza, conserva il modulo E 303/0 nei suoi dossier, ne trasmette una copia all'URC competente e consegna i moduli E 303/1 - 303/5 all'assicurato. **B 187**

Se lascia la Svizzera prima che la cassa possa compilare la serie di moduli E 303, l'assicurato le indica a quale indirizzo questi ultimi devono essergli recapitati. **B 188**

Se l'assicurato richiede la serie di moduli E 303 direttamente alla cassa, quest'ultima invita l'assicurato a rivolgersi all'URC. L'URC compila i punti 1 e 3 dei moduli E 303 e li trasmette alla cassa. **B 189**

Se l'assicurato lascia la Svizzera senza avere in precedenza informato l'URC o la cassa, l'istituzione estera richiede l'attestato E 303 all'istituzione svizzera mediante il modulo E 001. **B 190**

Se l'istituzione estera competente indirizza la sua domanda alla Direzione del lavoro del Seco – in considerazione del suo ruolo di organo di coordinamento per le istituzioni estere – quest'ultimo incarica l'URC e la cassa di compilare la serie di moduli E 303 per l'assicurato. Inoltre il Seco comunica l'indirizzo dell'istituzione che ha inoltrato la domanda, affinché la cassa sappia dove rispedire i moduli compilati. In seguito a quanto comunicato dal Seco, l'URC compila i punti 1 e 3 dei moduli E 303 e trasmette questi ultimi alla cassa. Essa termina la compilazione dei moduli, li firma e li invia all'istituzione estera. La cassa conserva il modulo E 303/0 e ne trasmette una copia all'URC. Una copia viene pure inviata al Seco, affinché sappia che la domanda E 001 è stata evasa. **B 191**

Se l'istituzione estera competente indirizza la domanda E 001 alla cassa, quest'ultima provvede dapprima a far compilare i punti 1 e 3 dell'attestato E 303 dall'URC, completa i moduli, invia una copia del modulo E 303/0 all'URC e i moduli restanti all'istituzione estera da cui proviene la domanda E 001. **B 192**

Se l'istituzione estera competente indirizza la domanda E 001 all'URC, quest'ultimo compila i punti 1 e 3 dell'attestato E 303 e trasmette i moduli relativi a tale attestato alla cassa. **B 193**

Se l'assicurato lascia la Svizzera per cercare lavoro in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS senza preavvisare l'URC o la cassa, il giorno seguente quello del suo ultimo contatto con l'URC viene considerato come data di partenza (per questo motivo è importante che l'URC tenga nota di tutti i contatti, anche quelli telefonici). Se, a causa di questo motivo, l'assicurato perde indennità giornaliera, spetta a lui provare che ha lasciato la Svizzera in data posteriore e che è rimasto idoneo al collocamento fino alla data della sua partenza. **B 194**

Di norma, l'assicurato deve rimanere idoneo al collocamento fino alla data della sua partenza. Se quest'ultima viene posticipata, dovrà prendere contatto ancora una volta con la cassa, affinché la data di partenza possa essere corretta. **B 195**

In virtù dell'articolo 83 paragrafo 2 del regolamento 574/72, l'URC è tenuto a informare l'assicurato dei doveri derivanti dall'esercizio del diritto all'esportazione delle prestazioni. In particolare deve avvertire l'assicurato che **B 196**

- deve iscriversi presso il servizio di collocamento del Paese in cui cerca un'occupazione entro sette giorni dalla data della sua partenza (il giorno della partenza è compreso in questi sette giorni): in caso contrario, egli riceve l'indennità a partire dal giorno di iscrizione;
- il tempo che egli impiega per il viaggio di ritorno non è indennizzato;
- perde ogni diritto alle prestazioni se non si reinscrive presso l'URC entro tre mesi;
- al suo ritorno deve presentare la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro durante il suo soggiorno all'estero.

Prima della partenza, l'assicurato dovrà prendere contatto con la sua cassa malati per ottenere il modulo E 111 per le prestazioni in natura⁸ ed eventualmente il modulo E 119 per le prestazioni in denaro in caso di malattia. **B 197**

A partire dalla data di partenza, l'URC inserisce alla rubrica "statuto professionale" il codice "4y = ricerca di un'occupazione all'estero". Fintanto che l'assicurato percepisce prestazioni dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, il suo dossier non deve essere chiuso. Esso viene chiuso soltanto se l'assicurato: **B 198**

- non ritorna più in Svizzera,
- ritorna tardivamente senza un valido motivo, oppure
- ha intrapreso un'attività lucrativa all'estero e, di conseguenza, l'istituzione estera ha avvisato l'istituzione svizzera della cessazione dei versamenti a causa dell'assunzione d'impiego.

L'istituzione dello Stato dove avviene la ricerca d'impiego comunica alla cassa di disoccupazione, tramite il modulo E 303/2, la data in cui l'assicurato si è messo a disposizione del servizio di collocamento. Se l'assicurato si è iscritto dopo la scadenza del termine fissato all'articolo 69 paragrafo 1 lettera b) del regolamento n. 1408/71, l'istituzione estera non versa prestazioni per il periodo trascorso tra la data in cui l'assicurato ha lasciato la Svizzera e il giorno in cui si è iscritto presso tale servizio (punto 2 dell'attestato E 303/1). **B 199**

Un annuncio tardivo presso il servizio di collocamento dello Stato in cui avviene la ricerca di impiego comporta la perdita dell'indennità giornaliera per il periodo compreso tra la data di partenza e l'iscrizione presso il servizio di collocamento dello Stato in cui l'assicurato cerca un'occupazione. Nel caso, peraltro poco probabile, in cui l'assicurato riesca a dimostrare che gli è stato impossibile, durante tutti i sette giorni, iscriversi presso tale servizio per motivi indipendenti dalla sua volontà, che non avrebbe potuto o dovuto prevedere, la cassa può versare in un secondo tempo le indennità relative al periodo summenzionato. Se **B 200**

⁸ Il 1° giugno 2004 è stata introdotta, in alcuni Paesi membri, la tessera europea di assicurazione malattia. La Svizzera e alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno tempo fino alla fine del 2005 per introdurla. In tale ottica, il modulo E 119 è stato soppresso per quanto riguarda le prestazioni in natura. Esso è sostituito, fino alla fine del 2005, dalla tessera europea di assicurazione malattia o dalla nuova versione del modulo E 111.

l'assicurato parte in un periodo caratterizzato da numerosi giorni festivi, deve essere consapevole dell'impossibilità di iscriversi in tempo.

2.5.5.2 Sospensione dei pagamenti da parte dell'istituzione estera

Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui al punto 5 del modulo E 303/1, l'istituzione dello Stato in cui l'assicurato cerca un'occupazione sospende i versamenti e avvisa di questo fatto la cassa di disoccupazione svizzera. La cassa verifica se i versamenti possono riprendere. Se ciò è il caso, lo comunica immediatamente all'istituzione estera. In caso di guadagno occasionale ai sensi del punto 5.2, l'istituzione estera dovrebbe sospendere il versamento delle prestazioni per il numero di giorni in cui la persona in cerca d'impiego ha beneficiato di tale guadagno occasionale.

B 201

Esempi di circostanze per cui il versamento delle prestazioni può essere ripreso:

B 202

- incapacità temporanea al lavoro in seguito a malattia. In questo caso l'assicurato ha diritto, in virtù dell'articolo 28 LADI, al versamento dell'indennità per un periodo di 30 giorni civili.

Le ragioni e la durata della sospensione dei versamenti sono disciplinate esclusivamente dalla LADI. Considerato che lo scopo dell'esportazione delle prestazioni è la ricerca di un impiego e, di conseguenza, l'uscita dalla disoccupazione, nel caso in cui l'assicurato rifiuti un impiego proposto dal servizio estero di collocamento i versamenti devono essere sospesi fino alla scadenza del termine di tre mesi. La sospensione del versamento come conseguenza del rifiuto di un impiego assegnato dal servizio estero di collocamento è legittima perché, durante il periodo della ricerca di lavoro all'estero, l'assicurato sottostà alle prescrizioni di controllo stabilite dal Paese in cui cerca un'occupazione e, di conseguenza, è tenuto a mettersi a disposizione del servizio di collocamento conformemente alla legislazione del Paese in cui cerca un'occupazione.

B 203

In caso di sospensione dei versamenti, l'assicurato può rimanere all'estero fino alla scadenza del termine per l'esportazione delle prestazioni, continuare a

B 204

cercarvi un lavoro senza percepire prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, oppure rientrare in Svizzera mettendosi nuovamente a disposizione dell'ufficio di collocamento. Il rifiuto di un impiego assegnato dall'ufficio estero del lavoro non comporta la sospensione del diritto all'indennità in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d LADI in quanto l'assicurato, durante il periodo del suo soggiorno all'estero, non sottostà al potere direttivo degli organi svizzeri d'esecuzione.

2.5.5.3 Guadagno intermedio all'estero

L'assunzione di un'attività lucrativa nello Stato in cui l'assicurato cerca un'occupazione non dà diritto alla compensazione della perdita di guadagno in caso di guadagno intermedio. Considerate le differenze di livello salariale tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'AELS, l'assicurato che intende cercare un'occupazione all'estero deve prendere in considerazione l'eventualità che il salario offerto sia inferiore a quello che percepiva in Svizzera prima di essere disoccupato.

B 205

La nozione di "impiego a tempo pieno" viene definita in modo differente negli ordinamenti giuridici dei diversi Stati [vedi nota ⁸) dell'attestato E 303]; per questo motivo potrebbe rivelarsi in alcuni casi difficile stabilire se l'assicurato subisce una perdita di guadagno computabile ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LADI, in quanto questa disposizione si basa sulla situazione svizzera.

B 206

2.5.5.4 Occupazione all'estero

In linea di principio lo Stato dell'ultimo impiego è competente per il versamento delle prestazioni in caso di disoccupazione. A volte questa disposizione può tuttavia rivelarsi ingiusta nei confronti degli assicurati che hanno assunto per un breve periodo di tempo un impiego a tempo determinato nello Stato in cui avviene la ricerca di un'occupazione. Secondo il punto 5.2 dell'attestato E 303 il versamento delle prestazioni è sospeso, in caso di guadagno occasionale, soltanto per i giorni in cui l'assicurato ha beneficiato di tale guadagno. Tale

B 207

prescrizione si basa sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo cui un assicurato che esercita un'attività lucrativa durante il periodo in cui usufruisce del suo diritto all'esportazione delle prestazioni può continuare a percepire prestazioni nello Stato di provenienza se vengono soddisfatte le condizioni seguenti:

1. l'assicurato ha usufruito del suo diritto all'esportazione delle prestazioni in virtù dell'articolo 69 del regolamento n. 1408/71. **B 208**
2. durante la sua ricerca d'impiego all'estero, l'assicurato assume un impiego a tempo determinato per un breve lasso di tempo.
3. al momento dell'assunzione d'impiego si deve stabilire che il contratto di lavoro a tempo determinato scade durante il periodo di tre mesi fissato all'articolo 69 del regolamento n. 1408/71, vale a dire durante il lasso di tempo in cui, pur soggiornando all'estero, l'assicurato sottostà alla legislazione dello Stato di provenienza per quanto concerne il diritto alle prestazioni.
4. entro la scadenza del termine di tre mesi, l'assicurato deve mettersi nuovamente a disposizione del servizio di collocamento dello Stato di provenienza.

Queste quattro condizioni devono essere soddisfatte in modo cumulativo. **B 209**
L'assicurato che assume un'occupazione a tempo indeterminato cambia pertanto il suo statuto di persona in cerca d'impiego con quello di lavoratore e ottiene un permesso di soggiorno valido cinque anni; di conseguenza, egli è tenuto ad esercitare il suo diritto alle prestazioni nello Stato dell'ultimo impiego, anche nel caso in cui perda il lavoro dopo soltanto un giorno.

Ciò vale anche nel caso in cui l'assicurato assume un impiego a tempo determinato, il cui contratto scade dopo la fine del termine di tre mesi e lo Stato in cui cercava un'occupazione gli ha rilasciato soltanto un permesso per dimoranti temporanei. **B 210**

Conformemente all'articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, il termine di tre mesi entro il quale la persona in cerca di impiego ha l'obbligo di **B 211**

rientrare nello Stato di provenienza può, in casi eccezionali, essere prorogato. Di conseguenza, la persona in cerca di impiego può, per motivi fondati, presentare una domanda di proroga allo scopo di continuare a percepire le prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, anche se ritorna in Svizzera soltanto dopo la scadenza dei tre mesi. Simili autorizzazioni devono essere concesse soltanto in modo restrittivo, per esempio nel caso in cui l'assicurato abbia esercitato un'attività lucrativa all'estero e

- questa attività può essere considerata, per certi aspetti, un periodo di perfezionamento professionale, al termine del quale le possibilità di collocamento sul mercato svizzero del lavoro sono aumentate, e
- il ritorno avviene poco tempo dopo la scadenza del termine previsto.

Secondo la giurisprudenza della CGCE⁹, la domanda di proroga del termine di tre mesi per l'esportazione delle prestazioni può anche essere presentata a *posteriori*.

B 212

2.5.5.5 Sforzi intrapresi per trovare lavoro all'estero

Dato che durante il suo soggiorno all'estero continua a sottostare al diritto svizzero per ciò che concerne il diritto alle prestazioni, l'assicurato deve restare idoneo al collocamento e, in particolare, essere disposto ad accettare un posto di lavoro. Egli dovrà pertanto fornire le prove degli sforzi intrapresi nella ricerca di un lavoro. Se tali sforzi sono insufficienti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, il suo diritto all'indennità può essere sospeso giusta l'articolo 30 capoverso 1 lettera c LADI. Le ricerche d'impiego sono qualitativamente insufficienti, ad esempio, nel caso in cui un assicurato non padroneggia la lingua del Paese in cui cerca lavoro ma presenta ugualmente la propria candidatura per impieghi che richiedono la conoscenza di tale lingua.

B 213

2.5.5.6 Ritorno dell'assicurato

Nel momento in cui l'assicurato ritorna in Svizzera, l'URC modifica il suo statuto professionale nel sistema d'informazione COLSTA e verifica se il suo rientro è

B 214

⁹ Causa 139/78 del 20.03.1979

avvenuto entro il termine stabilito. Se quest'ultimo è stato superato, l'URC comunica all'assicurato che egli può presentare alla cassa di disoccupazione una domanda di proroga del termine per l'esportazione delle prestazioni, a condizione di poter portare validi motivi a giustificazione del suo ritardo.

In assenza di validi motivi atti a giustificare una proroga, la cassa decide, in virtù dell'articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/7, in merito al rifiuto del diritto alle prestazioni. Il diritto si estingue il primo giorno seguente la scadenza del termine di tre mesi fissato nell'articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71.

B 215

Esempio

L'assicurato lascia la Svizzera il 12 aprile e dovrebbe iscriversi nuovamente presso l'URC entro l'11 luglio. Se si reinscrive dopo questa data, viene rifiutato il diritto alle prestazioni a partire dal 12 luglio.

B 216

Prima di cominciare a versare l'indennità all'assicurato dopo il suo ritorno in Svizzera, la cassa di disoccupazione deve computare le indennità versate all'assicurato dall'istituzione estera. Nel caso in cui, a causa della mancanza della copia del modulo E 303/4, le necessarie informazioni non fossero disponibili, viene provvisoriamente computato il numero massimo d'indennità giornaliera che l'assicurato avrebbe potuto percepire durante il periodo del suo soggiorno all'estero. Se l'assicurato rimane definitivamente all'estero e non chiede più alcuna indennità giornaliera in Svizzera, la cassa contabilizza le indennità versate all'estero soltanto dopo aver ricevuto il modulo E 303/4.

B 217

L'istituzione dello Stato in cui l'assicurato cerca un'occupazione che ha versato le prestazioni all'assicurato al posto della cassa di disoccupazione dovrebbe trasmettere il modulo E 303/4 al Seco. Se essa invia l'originale alla cassa di disoccupazione, quest'ultima ne fa una copia per i suoi dossier allo scopo di poter effettuare il calcolo definitivo delle indennità giornaliera e trasmette l'originale al settore Finanze della Direzione del lavoro. È questo ufficio, e non la cassa, che rimborsa all'istituzione estera le prestazioni versate da quest'ultima. Se l'istituzione estera indirizza il modulo E 303/4 al Seco senza inviarne una

B 218

copia alla cassa, il Seco provvede affinché la cassa riceva le informazioni necessarie e possa effettuare la contabilizzazione definitiva.

L'assicurato può usufruire dell'esportazione delle prestazioni soltanto una volta, per un periodo di tre mesi al massimo, nell'intervallo tra due periodi di occupazione (art. 69 capoverso 1 lettera c) e capoverso 3 del regolamento n. 1408/71). Se l'assicurato interrompe già dopo un mese la sua ricerca d'impiego e rientra in Svizzera, non potrà usufruire ancora una volta del diritto all'esportazione delle prestazioni, a meno che, naturalmente, nel frattempo abbia svolto un'occupazione soggetta a contribuzione. **B 219**

Il diritto all'esportazione delle prestazioni ha portato all'introduzione di un nuovo articolo nell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione: si tratta dell'articolo 25a, relativo all'esportazione delle prestazioni. L'articolo 25 capoverso 1 lettera c OADI (agevolazione del colloquio di consulenza e di controllo per l'assicurato che deve recarsi all'estero per cercare lavoro) rimane applicabile **B 220**

- ai cittadini svizzeri e ai cittadini degli altri Stati membri dell'AEELS o dell'Unione europea che si recano all'estero soltanto per alcuni giorni per presenziare a un colloquio di lavoro a cui sono stati convocati,
- agli assicurati che non sono né cittadini svizzeri, né cittadini dell'Unione europea o dell'AEELS, e
- a tutti gli assicurati, di qualunque nazionalità, che si recano in uno Stato non membro dell'Unione europea o dell'AEELS per cercare lavoro.

2.5.5.7 Rifiuto del diritto all'esportazione

In linea di principio, l'articolo 69 del regolamento n. 1408/71 conferisce ad ogni assicurato il diritto di esportare le indennità di disoccupazione per un periodo di tre mesi in uno Stato dell'Unione europea. Questo diritto può essere rifiutato soltanto se l'assicurato non soddisfa una delle condizioni a cui, conformemente all'articolo 69 del regolamento n. 1408/71, viene subordinata l'esportazione delle prestazioni o nell'eventualità in cui sussistano dubbi fondati in merito alla serietà delle sue ricerche di impiego effettuate all'estero e, di conseguenza, sulla sua **B 221**

idoneità al collocamento (cfr. n. marg. 122). In questo caso, il rifiuto di esportare le prestazioni deve essere stabilito dall'autorità competente per la valutazione dell'idoneità al collocamento dell'assicurato e notificato a quest'ultimo sotto forma di decisione. Se il diritto all'esportazione viene rifiutato perché l'assicurato non adempie una condizione di diritto, la decisione in merito spetta alla cassa di disoccupazione.

2.5.6 Particolarità della Convenzione istitutiva dell'AELS in merito all'esportazione delle prestazioni

2.5.6.1 Esportazione delle prestazioni in uno Stato dell'Unione europea da parte di cittadini dell'AELS

In assenza di un legame tra la Convenzione istitutiva dell'AELS e l'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, un cittadino islandese, norvegese o del Liechtenstein che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera dovrebbe essere autorizzato ad esportare queste prestazioni soltanto se si reca a cercare lavoro in un altro Stato membro dell'AELS. Siccome però i cittadini islandesi, norvegesi e del Liechtenstein godono, in virtù dell'Accordo SEE, di una libertà di circolazione totale negli Stati membri dell'Unione europea – possono cioè esercitare un impiego e beneficiare di un diritto di soggiorno nello Stato d'impiego – il diritto al mantenimento delle prestazioni può essere concesso anche a un assicurato cittadino dell'AELS, avente diritto alle prestazioni in Svizzera, che si reca in uno Stato dell'Unione europea allo scopo di cercare un impiego. Questa regola si applica anche ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera e che intendono recarsi in un altro Stato membro dell'AELS per cercarvi un'occupazione.

B 222

2.5.6.2 Disposizione derogatoria che disciplina l'esportazione delle prestazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein

In considerazione della loro dimensione e della loro prossimità geografica, la Svizzera e il Liechtenstein hanno stabilito di comune accordo, nel protocollo 2

B 223

Svizzera e il Liechtenstein hanno stabilito, di comune accordo, nel protocollo 2 all'appendice 2 dell'allegato K, di rinunciare all'esportazione delle prestazioni nel caso in cui un assicurato avente diritto alle prestazioni in uno dei due Stati si rechi nell'altro in cerca di un'occupazione.

Ciò significa che un disoccupato avente diritto alle prestazioni in Liechtenstein può venire in Svizzera per cercare un impiego ma deve continuare a sottoporsi alle prescrizioni di controllo nel Liechtenstein, ricevendo così direttamente le prestazioni dalla cassa di disoccupazione di quello Stato, senza che una cassa di disoccupazione svizzera debba farlo in sua vece. Questo vale anche per gli assicurati che hanno diritto alle prestazioni in Svizzera e che intendono recarsi nel Liechtenstein per cercare un impiego. Anch'essi devono continuare a sottostare alle prescrizioni di controllo in Svizzera e riscuotono l'indennità di disoccupazione da una cassa di disoccupazione svizzera. Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein, non è necessario compilare i moduli E 303.

B 224

3. Accordi bilaterali d'assicurazione – disoccupazione tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi

3.1 Accordi con la Francia, l'Austria, l'Italia e il Liechtenstein

Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, gli accordi d'assicurazione – disoccupazione stipulati separatamente dalla Svizzera con la Francia, l'Austria e l'Italia sono stati sospesi nei settori che rientrano nel campo di applicazione personale e materiale delle disposizioni del regolamento n. 1408/71. Dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, le disposizioni di tali accordi non sono quindi più applicabili nei suddetti ambiti e sono sostituite dalle prescrizioni del regolamento n. 1408/71. Ciò vale anche per l'Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein.

B 225

Non sono coperti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone né dalla Convenzione istitutiva dell'AELS in particolare: **B 226**

- i cittadini dell'Unione europea che risiedono in Svizzera e che lavorano come frontalieri nel Principato del Liechtenstein,
- i cittadini islandesi, norvegesi e del Liechtenstein che risiedono in Svizzera e che lavorano come frontalieri in uno Stato limitrofo membro dell'Unione europea,
- i cittadini di Paesi terzi che risiedono in Svizzera e che lavorano come frontalieri in uno Stato limitrofo.

Poiché gli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con i suoi Paesi limitrofi prevedono che i frontalieri hanno diritto, a prescindere dalla loro nazionalità, alle prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, i frontalieri di cui sopra hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione nella misura in cui soddisfano i presupposti di tale diritto. **B 227**

3.2 Accordo tra la Svizzera e la Germania

La situazione concernente l'Accordo di assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e la Germania è particolare: le disposizioni di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 5 dell'accordo summenzionato restano valide anche in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, le altre sono invece revocate. **B 228**

L'articolo 7 capoverso 1 dell'Accordo prevede che i periodi di attività dipendente soggetti a contribuzione, compiuti in virtù delle disposizioni legali dell'altro Stato contraente, vengano presi in considerazione per il periodo d'occupazione o di contribuzione e la durata dell'indennizzo, purché il richiedente abbia la nazionalità dello Stato contraente nel quale esercita il diritto all'indennità e abiti sul territorio di tale Stato. I periodi sono presi in considerazione come se fossero stati compiuti secondo le disposizioni legali di tale Stato contraente. **B 229**

Se si ritrovano disoccupati, i cittadini tedeschi che hanno esercitato in Svizzera un'attività dipendente soggetta a contribuzione possono perciò ritornare in **B 230**

Germania e richiedere in tale Paese l'indennità di disoccupazione. La Germania tiene conto dei periodi di assicurazione effettuati in Svizzera.

Viceversa, i cittadini svizzeri che hanno esercitato un'attività dipendente soggetta a contribuzione possono, se si ritrovano disoccupati, ritornare in Svizzera ed usufruire nel nostro Paese del loro diritto all'indennità. **B 231**

Questo "diritto al ritorno" vale espressamente soltanto per i cittadini dei due Stati firmatari, la Svizzera e la Germania, e soltanto se il disoccupato ritorna nel suo Stato d'origine. **B 232**

L'articolo 8 capoverso 5 dell'Accordo riguarda i lavoratori che abitano nel comune tedesco di Büsingen e che hanno svolto in Svizzera un'attività dipendente soggetta a contribuzione. La disposizione in virtù della quale le persone a cui fa riferimento l'articolo 8 capoverso 5 hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione rimane ugualmente valida anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea. **B 233**

UFCL, Pubblicazioni, 3003 Berna www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
710.045 i 2.2005 300